SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 9 agosto 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2004.

Disposizioni di protezione civile concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali nel territorio della Repubblica Portoghese colpita dall'emergenza incendi. (Ordinanza n. 3367).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 1999, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante: «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 207 del 4 settembre 2002;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2002, recante: «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale, nell'ambito delle attività concernenti l'organizzazione e la gestione degli interventi in caso di emergenza, si prevede l'utilizzo di nuclei operativi di emergenza anche all'estero;

Considerato che lo Stato italiano, nell'ambito dei rapporti di cooperazione internazionale, partecipa alle attività di assistenza tecnica e sanitaria alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Vista la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 23 ottobre 2001, che disciplina la cooperazione a livello comunitario per gli interventi di soccorso di protezione civile, avente carattere vincolante nei confronti degli Stati membri;

Visto il messaggio della Commissione europea del 25 luglio 2004;

Viste le note del 26 e 27 luglio 2004 con cui il Servizio nazionale della protezione civile del Ministero dell'interno della Repubblica Portoghese ha richiesto l'intervento del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ravvisata la necessità di prestare la necessaria assistenza alle Autorità portoghesi, attraverso l'invio di mezzi e materiali idonei a fronteggiare il contesto emergenziale;

Considerata la permanenza di una diffusa situazione di rischio connessa alla stagione estiva in relazione all'emergenza incendi nel territorio della Repubblica Portoghese;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative adottate e da adottarsi in favore della Repubblica Portoghese colpita dall'emergenza incendi nel corso dell'estate 2004, in adempimento dei doveri di cooperazione internazionale per fronteggiare situazioni di rischio e di emergenza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad assumere tutti gli interventi e le iniziative occorrenti per le attività di soccorso, anche utilizzando beni e materiali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08050

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 luglio 2004.

Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3368).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 gennaio 1997, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche ed ai gravi dissesti idrogeologici con movimenti franosi, che nei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 hanno colpito il territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 1998, concernente la dichiarazione di emergenza a seguito delle avversità atmosferiche e

agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 e 18 dicembre 1999, con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi alluvioni e dei dissesti idrogeologici, che nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 1° febbraio 1997, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998 recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2789 del 15 giugno 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 19 giugno 1998, recante «Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino e Caserta»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 1999, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi franosi che nei giorni 5 e 6 maggio 1998 hanno colpito il territorio delle province di Salerno, Avellino, Caserta nonché altre misure urgenti di protezione civile»;

Visto il Capo II dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999, recante «Misure urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare gli eventi alluvionali e i dissesti idrogeologici che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed altri interventi di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile nei territori della regione Campania colpiti dagli eventi meteorici dei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 e 5 e 6 maggio 1998»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, recante «Interventi urgenti di protezione civile per fronteggiare i dissesti idrogeologici conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito alcuni territori della regione Campania nel novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997, il 5 e 6 maggio 1998 ed il 14, 15 e 16 dicembre 1999 ed integrazioni all'ordinanza n. 3081/2000»;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3101 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 3 gennaio 2001, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'evento sismico che ha colpito il territorio della provincia di Terni il giorno 16 dicembre 2000 ed altre misure di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3138 del 1° giugno 2001 recante «Disposizioni urgenti per l'esecuzione di opere per la sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Pendolo nei comuni di Gragnano e Castellammare di Stabia ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il Capo I dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, recante «Interventi urgenti di protezione civile»;

Visti l'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001, recante «Disposizioni varie di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3174 del 16 gennaio 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in relazione agli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici del novembre e dicembre 1996, del gennaio 1997, del 5 e 6 maggio 1998 e del 14, 15 e 16 dicembre 1999 verificatisi nel territorio della regione Campania»;

Visto l'art. 17, comma 7, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto l'art. 13 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3220 del 15 giugno 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto l'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, reante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto l'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 30 aprile 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 292 del 13 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggjo 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici verificatisi nei mesi di novembre e dicembre 1996, gennaio 1997 e nei giorni 14, 15 e 16 dicembre 1999 nel territorio della regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2004 concernente la proroga fino al 30 giugno 2004 della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335 del 23 gennaio 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 26 del 2 febbraio 2004, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania»,

Visto il verbale delle riunione del Comitato istituzionale del 25 giugno 2004, nel corso della quale è emersa l'opportunità di un ulteriore periodo di proroga degli stati di emergenza per consentire, oltre al completamento delle attività di riperimetrazione delle aree a rischio, la trasformazione in legge, da parte del consiglio regionale della Campania, del disegno di legge approvato dalla giunta, concernente l'istituzione dell'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo, cui saranno trasferite la gestione ed attuazione di tutte le residue attività in corso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2004 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, della dichiarazione di stato d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Ravvisata la necessità di adottare misure dirette a favorire la cessazione dello stato di emergenza;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le finalità connesse alle emergenze in atto e di cui alla premesse della presente ordinanza il Commissario delegato, ove ritenuto necessario, può procedere in deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei principi comunitari, alle disposizioni normative di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3335/04, con esclusione di quelle sottoindicate:

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, comma 2, e articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, art. 191, comma 3;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, ed art. 19, commi 1, 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinques*, 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 2-*quater*, 3, 20, 21, 23, 24, 25, 29 e 32; e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;

legge 31 ottobre 2002, n. 246, art. 1;

legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 21;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24, e successive modifiche;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, art. 18;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, articoli 16 e 17.

Art. 2.

1. Il termine per la riperimetrazione delle aree esposte a rischio di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 3335/04 è differito al 31 luglio 2004. La Commissione grandi rischi, Sezione rischio idrogeologico, di cui all'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, con-

vertito con la legge 9 novembre 2001, n. 401, esprime, entro il 31 ottobre 2004, il parere sulla riperimetrazione effettuata dal Commissario delegato.

Art. 3.

1. L'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3335/04 è sostituito dal seguente: «I contributi per autonoma sistemazione di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza n. 2787/98 e all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 3029/99 sono prorogati fino al 30 settembre 2004. Entro tale data il Commissario delegato definisce le condizioni sulla base delle quali i contributi stessi possono essere concessi fino al 31 dicembre 2004. Successivamente a tale data, alle eventuali esigenze residuali di assistenza anche economica in favore delle famiglie alle quali ancora non sia stato concesso il contributo di ricostruzione o di riparazione degli edifici distrutti o danneggiati, può provvedere la regione Campania sulla base di quanto previsto dall'ordinamento di propria competenza.».

Art. 4.

1. Al fine di assicurare l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in località «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al 30 giugno 2004 dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3335/04, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2004. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

Art. 5.

1. Il Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza n. 2980/98 rimane in carica fino al 31 dicembre 2004.

2. I termini di cui all'art. 2, commi 1 e 5, all'art. 3, comma 5, e all'art. 6, commi 3 e 4, dell'ordinanza n. 3335/04 sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.

3. Il termine di tre mesi di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, dell'ordinanza n. 3335/04 è correlato alla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

4. Il termine di cui all'art. 2, comma 2, secondo periodo, dell'ordinanza n. 3335/04 è differito al 31 dicembre 2004.

5. Il termine del 30 giugno 2004 di cui all'art. 2, comma 4 dell'ordinanza n. 3335/04 è differito al 31 dicembre 2004. Conseguentemente il Comitato ivi previsto opera a far data dal 1° gennaio 2005.

6. Il termine di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3335/04 è differito al 30 settembre 2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A08051

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DECRETO 1° luglio 2004.

Progetto «PC alle famiglie», di cui all'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, e, in particolare, l'art. 27, che istituisce un fondo speciale, denominato «PC ai giovani»;

Visto l'art. 4, comma 10, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, legge finanziaria 2004, che prevede la destinazione nel limite massimo di 30 milioni di euro di quota parte del fondo sopracitato per la costituzione di un fondo speciale denominato «PC alle famiglie» finalizzato alla copertura delle spese relative all'omonimo progetto (di seguito: Progetto) promosso dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, diretto all'erogazione, nel corso del 2004, di un contributo di 200 euro per l'acquisizione e l'utilizzo di un personal computer con la dotazione necessaria per il collegamento ad Internet, da parte dei contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno 2002;

Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 10, della legge n. 350 del 2003, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro i limiti delle disponibilità finanziarie, le modalità di attuazione del Progetto, nonché quelle di individuazione dei requisiti reddituali e dei soggetti tenuti alla verifica dei predetti requisiti;

Ritenuta l'opportunità, al fine di assicurare un'attuazione più rapida ed efficace dell'intervento agevolativo, di corrispondere l'incentivo riconosciuto ai beneficiari sotto forma di una riduzione, di pari importo, del

prezzo di vendita, praticata all'atto dell'acquisto dal rivenditore degli strumenti informatici, con diritto di questi al rimborso della riduzione medesima;

Ritenuta, altresì, l'esigenza di avvalersi per la realizzazione del Progetto della collaborazione di SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a., in quanto risultano essere gli unici organismi in possesso delle tecnologie, dei mezzi e delle competenze necessarie per conseguire in maniera ottimale lo scopo prefissato dal legislatore sotto il profilo sia dell'efficienza delle procedure, sia dei costi finanziari da sostenere, secondo le modalità stabilite dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Beneficiari, validità temporale oggetto ed ammontare dell'incentivo

1. Ai contribuenti persone fisiche residenti in Italia con un reddito complessivo, al netto della deduzione prevista per il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze, non superiore a 15.000 euro, relativo all'anno d'imposta 2002, i quali per lo stesso anno d'imposta risultano non essere fiscalmente a carico di altro contribuente (di seguito: beneficiari), che acquistano un personal computer (di seguito: «PC») nuovo di fabbrica, di qualsiasi prezzo, marca e tipo, avente la configurazione di cui al comma 3, è riconosciuto, all'atto dell'acquisto, sulla base della disponibilità del Fondo di cui all'art. 27 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2004, un incentivo pari ad euro 200.

2. Entro lo stesso limite di disponibilità potranno beneficiare dell'incentivo, fermo restando la condizione che per l'anno d'imposta 2002 risultino non essere fiscalmente a carico di altro contribuente, anche coloro i quali, per lo stesso anno d'imposta 2002, appartengono a categorie esonerate dalla dichiarazione dei redditi.

3. Al fine di ottenere le agevolazioni di cui al presente decreto, per « PC» si intende un insieme di componenti elettroniche, dotato di certificato di garanzia e di assistenza tecnica e costituito da:

a) unità centrale e unità disco rigido interno;

b) scheda di gestione dell'audio e del video;

c) dispositivo di connessione e periferiche (video, tastiera, mouse);

d) lettore CD Rom o DVD;

e) sistema operativo adatto ad ospitare software applicativi di produttività o gestionali;

f) predisposizione per l'accesso ad Internet (modem).

4. Il PC deve essere dotato della certificazione di qualità ISO 9001.2, nonché della certificazione rilasciata dal produttore ovvero dal distributore del sistema operativo, per il sistema operativo pre-installato.

5. Il contributo è concesso anche in caso di acquisto di una parte del sistema operativo, purché comprendente almeno le componenti di cui alle lettere *a), e)* ed *f)* del comma 3.

6. I beneficiari possono aderire al progetto entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Modalità di conseguimento dell'agevolazione

1. I soggetti che intendono usufruire dell'agevolazione, verificato che l'ammontare del reddito complessivo riportato sulla dichiarazione dei redditi modello 703-3/2003 (importo indicato al rigo 6, diminuito dell'importo indicato al rigo 9), ovvero sul modello UNICO persone fisiche 2003 (importo indicato al rigo RN1, quadro RN, diminuito dell'importo indicato al rigo RN4), ovvero, nei casi di esonero dalla dichiarazione, sulla certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (modello CUD - sommatoria dei punti 1, 2 e 4) o sulle altre certificazioni di cui all'art. 4, commi 6-*ter* e 6-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sia non superiore a 15.000 euro, usufruiscono dell'incentivo all'atto dell'acquisto del PC presso un qualsiasi rivenditore che aderisce al Progetto. I soggetti esonerati dalla dichiarazione dei redditi che hanno avuto nel 2002 più rapporti di lavoro, ricevendo per ognuno di essi un modello CUD, dovranno verificare l'ammontare del reddito complessivo come somma dei redditi relativi a ciascun CUD ricevuto.

2. I beneficiari sono tenuti a fornire al rivenditore il proprio numero di codice fiscale, esibendo la carta di identità o altro valido documento di riconoscimento ai fini della identificazione personale.

3. Coloro i quali rientrano nella fattispecie di cui al comma 2 dell'art. 1, per ottenere l'incentivo, oltre che adempiere a quanto prescritto al comma 2 del presente articolo, dichiarano al rivenditore di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Il rivenditore inserisce tale notizia nel campo appositamente predisposto sul foglio elettronico di prenotazione vendita, di cui all'art. 3, comma 1, attendendo il riscontro in tempo reale per l'assenso alla vendita e la conseguente registrazione. Il contribuente sottoscrive altresì l'autocertificazione relativa alla sua posizione di esonero, utilizzando allo scopo il modulo presente sul sito di cui all'art. 3, comma 1, e lo consegna al rivenditore. Quest'ultimo provvede ad inviare per via telematica o per telefax le autocertificazioni corredate dalla copia del documento di riconoscimento ottenute dai beneficiari esonerati dalla dichiarazione. Il mancato adempimento di tale operazione non consente la corresponsione al rivenditore del rimborso, da parte del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, della detrazione effettuata in favore del beneficiario.

4. L'incentivo è costituito da una riduzione, pari ad euro 200, del prezzo complessivo di acquisto del PC, IVA inclusa, al netto di ogni eventuale sconto commerciale.

Art. 3.

Adempimenti a carico del rivenditore

1. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede ad inserire nell'apposito sito del portale www.italia.gov.it, due diversi fogli elettronici dedicati rispettivamente:

a) ai rivenditori già aderenti al progetto PC ai giovani, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 aprile 2003, che devono dichiarare la loro adesione al progetto, indicando eventuali aggiornamenti degli estremi già forniti;

b) ai rivenditori diversi dai soggetti di cui alla lettera *a)*, che devono fornire gli estremi identificativi del proprio esercizio commerciale, il relativo indirizzo, il numero di partita IVA, gli estremi di iscrizione alla Camera di commercio nonché manifestare l'accettazione delle condizioni riportate nel sito medesimo.

2. Al fine di pubblicizzare l'adesione del rivenditore al Progetto, gli esercizi devono esporre la vetrofania riportante il logo del Progetto stesso, reso disponibile dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie nel sito di cui al comma 1.

3. Pattuita la vendita, il rivenditore, dopo aver verificato sotto la propria responsabilità l'identità del beneficiario, accede alla propria posizione sul sito di cui al comma 1 e compila l'apposito foglio elettronico trasferendovi i dati relativi all'operazione e specificatamente, le generalità dell'acquirente, gli estremi del documento di identificazione, il numero di codice fiscale. Ricevuto l'assenso alla vendita, il rivenditore inserisce il numero di serie del PC oggetto della transazione, il numero identificativo dello scontrino fiscale emesso e, nella fattispecie di cui all'art. 2, comma 3, provvede tempestivamente alla trasmissione dell'autocertificazione.

4. L'operazione di cui al comma 3 è automaticamente inibita in caso di cumulo con le iniziative PC ai giovani e PC ai docenti, nonché in caso di esaurimento della disponibilità del Fondo previste dall'art. 1.

5. A fronte di ogni vendita effettuata, al rivenditore è riconosciuto un rimborso dell'ammontare della riduzione di prezzo praticata, sulla base del consuntivo reso disponibile sul sito di cui al comma 1. Il relativo importo è corrisposto mensilmente al rivenditore, secondo le indicazioni da esso fornite all'atto dell'adesione al Progetto, mediante bonifico su conto corrente bancario o accreditamento su conto corrente postale o assegno postale emesso dalle Poste Italiane S.p.a., previo pagamento da parte del medesimo della somma di euro 3.00 per ogni operazione, oltre il corrispettivo dovuto all'ente creditizio o al Bancoposta.

Art. 4.

Attività del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie e degli organismi esterni di collaborazione

1. Per la realizzazione del Progetto secondo le modalità stabilite dal presente decreto, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie si avvale, previa stipula di apposite convenzioni, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, della collaborazione a titolo oneroso di SOGEI-Società Generale d'Informatica S.p.a. e di Poste Italiane S.p.a. per quanto concerne:

a) la predisposizione della banca dati dei beneficiari in base alla condizione reddituale;

b) la realizzazione delle procedure informatizzate necessarie all'assegnazione al riconoscimento della posizione comprovante l'iscrizione dell'attività commerciale alla Camera di commercio, nonché all'esercizio del controllo e del monitoraggio del Progetto;

c) il rimborso ai rivenditori dei crediti maturati ai sensi dell'art. 3. comma 5;

d) la realizzazione e la gestione delle sezioni del sito necessarie allo svolgimento del Progetto;

e) l'organizzazione e la gestione di un centralino automatico per informazioni sintetiche sul Progetto;

f) l'apertura di una casella postale per la ricezione delle autocertificazioni raccolte dai rivenditori di cui all'art. 2, comma 3.

2. Il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, inoltre:

a) ad attivare un piano di comunicazione ed informazione finalizzato ad assicurare la massima conoscenza dell'iniziativa;

b) ad effettuare il controllo sistematico ed il monitoraggio dell'andamento del Progetto, in relazione agli obiettivi da raggiungere.

Art. 5.

Trattamento dei dati

1. Il trattamento avviene nei limiti strettamente necessari per l'attuazione del Progetto e nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1, 2, 3 e 4 relativi alla realizzazione del Progetto sono a carico del Fondo nella misura massima del cinque per cento delle sue disponibilità, così come previste dall'art. 4, comma 10, della legge n. 350 del 2003.

2. La restante quota delle disponibilità di cui al comma 1 è utilizzata per la concessione degli incentivi.

3. Tutte le spese necessarie per l'attuazione del Progetto secondo le modalità di cui al presente decreto sono a carico delle disponibilità del Fondo e verranno liquidate ai rispettivi creditori dal Dipartimento del tesoro su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, corredata della relativa documentazione di spesa.

4. I fondi necessari per la concessione degli incentivi sono trasferiti dal Dipartimento del tesoro su conto corrente infruttifero intestato a Poste Italiane S.p.a, presso la Tesoreria centrale dello Stato su richiesta del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie. Poste Italiane S.p.a. provvede al prelevamento dei fondi e al rimborso ai rivenditori delle somme loro dovute, secondo le modalità da stabilire nella convenzione di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 7.

Revoca del contributo

1. Qualora risulti che la concessione dei contributi erogati ai sensi del presente decreto e stata determinata da dichiarazioni mendaci o false attestazioni anche documentali effettuate dal beneficiario o dal rivenditore, il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie revoca il contributo, previa contestazione, in esito a un procedimento in contraddittorio.

2. La revoca dei contributi comporta l'obbligo di riversare all'erario, entro i termini fissati dal provvedimento stesso, l'intero ammontare percepito, rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT di inflazione in rapporto ai «prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati», oltre agli interessi corrispettivi al tasso legale.

3. Ove l'obbligato non ottemperi al versamento entro i termini fissati, il recupero coattivo dei contributi e degli accessori al contributo stesso, rivalutazione e interessi, viene disposto mediante iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Roma, 1° luglio 2004

Il Ministro
per l'innovazione e le tecnologie
STANCA

Il Ministro
dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2004
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 311

04A08123

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2004.

Rettifica al decreto 4 giugno 2001 relativo all'autorizzazione alla M.T.S. S.pa. all'esercizio del segmento di mercato «Bond-Vision»; approvazione del relativo regolamento e ammissione alle negoziazioni di detto mercato di altre tipologie di soggetti diversi dagli intermediari finanziari, a norma dell'art. 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'art. 66;

Visto il decreto 4 giugno 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001) con il quale l'M.T.S. S.p.a. è stata autorizzata all'esercizio del segmento di mercato «BondVision», è stato approvato il relativo regolamento e sono stati ammessi alle negoziazioni di detto mercato le società di gestione del risparmio (SGR), limitatamente all'attività di gestione collettiva o di gestione per conto di soggetti ammessi alle negoziazioni, ai sensi dell'art. 66, commi 1 e 2 del predetto art. 66;

Visto il decreto ministeriale n. 40166 del 23 aprile 2003 con il quale è stato sostituito l'art. 2 del predetto decreto 4 giugno 2001 e sono state ammesse alle negoziazioni del predetto mercato all'ingrosso le imprese di assicurazione e le società di gestione del risparmio, italiane o estere subordinando per i soggetti esteri detta ammissione alla sussistenza di adeguate forme di vigilanza nel Paese di appartenenza;

Vista la nota n. 61/2004 del 1° marzo 2004, con la quale la M.T.S. S.p.a. chiesto l'approvazione delle modifiche ai regolamenti del mercato M.T.S. e del segmento del mercato BondVision;

Vista in particolare la richiesta di modifca dell'art. 9, comma 1, lettera *f)* del regolamento del segmento di mercato Bond-Vision, al fine di consentire la partecipazione al mercato all'ingrosso dei titoli di Stato delle fondazioni bancarie;

Vista la nota del Dipartimento del tesoro del 25 marzo 2004, con la quale sono stati richiesti i pareri delle Autorità di vigilanza sulle predette modifiche;

Visti i pareri favorevoli della CONSOB e della Banca d'Italia espressi con note n. 4034869 del 19 aprile 2004 e n. 473755 del 17 maggio 2004;

Ritenuto che l'approvazione della citata modifica dell'art. 9, comma 1, lettera *f)* del regolamento BondVision, presupponga la modifica dell'art. 2 del predetto decreto 4 giugno 2001;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 461, e successive modificazioni;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 66, comma 2 del citato decreto legislativo n. 58/1998, di consentire la partecipazione diretta al suddetto mercato Bond-Vision delle fondazioni bancarie disciplinate dal predetto decreto legis1ativo n. 153/1999;

Decreta:

L'art. 2 del decreto 4 giugno 2001 è sostituito come segue:

«Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono ammesse alle negoziazioni del predetto mercato all'ingrosso le fondazioni bancarie disciplinate dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le imprese di assicurazione e le società di gestione del risparmio, italiane o estere; per i soggetti esteri l'ammissione alle negoziazioni è subordinata alla sussistenza di adeguate forme di vigilanza nel Paese di appartenenza».

Roma, 20 luglio 2004

Il direttore generale: SINISCALCO

04A07832

DECRETO 22 luglio 2004.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24), con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006; prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durta, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 19969 del 7 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 396 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, e si prevede che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro, o, per sua delega, dal direttore della direzione del Dipartimento del tesoro competente in materia di debito pubblico;

Vista la determinazione n. 39686 del 22 aprile 2004, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto legislativo n. 396 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 351, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione disposte a tutto il 22 luglio 2004 ammonta, al netto dei rimborsi dei prestiti pubblici già effettuati, ad euro 60.927 milioni e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre una emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ -24»);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del legislativo 30 dicembre 2003, n. 396, nonché del decreto ministeriale del 7 aprile 2004, citato nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 luglio 2004 e scadenza 31 luglio 2006, fino all'importo massimo di 3.000 milioni di euro, da destinarsi a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei certificati stessi.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione

della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, gli importi dei certificati sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite da regolare dei certificati sottoscritti in asta, nel servizio di compensazione e liquidazione avente ad oggetto strumenti finanziari, con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i certificati assegnati, può avvalersi di un altro intermediario il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Banca d'Italia, secondo la normativa e attenendosi alle modalità dalla stessa stabilite.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 31 luglio 2006, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.

La determinazione della quota dello scarto di emissione sarà effettuata in conformità a quanto disposto dall'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai tini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'articolo 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nel-

l'appostita convenzione stipulata in data 10 marzo 2004 ed approvata con decreto n. 25909 del 23 marzo 2004.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimoborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta agli operatori una provvigione di collocamento dello 0,20 per cento, calcolata sull'ammontare nominale sottoscritto, in relazione all'impegno di non applicare alcun onere di intermediaizone sulle sottoscrizioni della clientela.

Detta provvigione verrà corrisposta, per il tramite della Banca d'Italia, all'atto del versamento presso la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria provinciale dello Stato del controvalore dei titoli sottoscritti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5.) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare dell'importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 27 luglio 2004, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un rappresentante della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 10.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la prima metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Ai fini della determinazione del suddetto «prezzo di esclusione», non vengono prese in considerazione le offerte presentate a prezzi superiori al «prezzo massimo accoglibile», determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo massimo accoglibile» aggiungendo due punti percentuali al prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di cui al precedente art. 11, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei certificati per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 28 luglio 2004.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui all'art. 8 del presente decreto e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24» (ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presentino richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 14.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 luglio 2004, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 15.

Il 30 luglio 2004 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 8.

Art. 16.

I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le relative rendicontazioni sono regolati dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17dicembre 1998.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei certificati è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2006, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 2004

p. *Il direttore generale:* CANNATA

04A08147

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Grierosu Marius Ionel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Grierosu Marius Ionel, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-Medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Grierosu Marius Ionel è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-Medic» rilasciato in data 29 marzo 2002 dall'Università di medicina e farmacia di Targu Mures (Romania) al sig. Grierosu Marius Ionel, nato a Fagaras (Romania) il 10 gennaio 1977 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. Il dott. Grierosu Marius Ionel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07603

DECRETO 5 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Vujovic Vesna, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Vujovic Vesna, cittadina serba, ha chiesto il riconoscimento del titolo dottore in medicina conseguito in Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legisaltivo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Vujovic Vesna è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di dottore in medicina conseguito in data 25 maggio 1999 presso l'Università degli studi di Pristina - facoltà di medicina (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Vujovic Vesna, nata a Pristina (Repubblica di Serbia) il 17 aprile 1972, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Vujovic Vesna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07602

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Tchipeva Margarita Assenova, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Tchipeva Margarita Assenova, cittadina bulgara, ha chiesto il riconoscimento del titolo di medico conseguito in Bulgaria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Tchipeva Margarita Assenova è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di medico rilasciato in data 29 luglio 1991 dall'Accademia di medicina di Sofia (Bulgaria) alla sig.ra Tchipeva Margarita Assenova, nata a Belitza (Sofia) Bulgaria il 16 maggio 1966, è riconosciuto quale titolo abiliante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Tchipeva Margarita Assenoa, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07597

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, al sig. Vaccaro Macias Byron Alfredo, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Vaccaro Macias Byron Alfredo, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor en Medicina y Cirugia» conseguito in Ecuador, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, onseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che estende l'applicazione delle norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto più favorevoli;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003, ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. Vaccaro Macias Byron Alfredo è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor en Medicina y Cirugia», rilasciato in data 11 luglio 1997 dalla Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil (Republica del Ecuador) al sig. Vaccaro Macias Byron Alfredo, cittadino italiano, nato a Guayaquil (Ecuador) l'11 marzo 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. Il dott. Vaccaro Macias Byron Alfredo è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07598

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Balazs Eva, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Balazs Eva, cittadina ungherese, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctorem Medicinae Universae» conseguito in Ungheria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 20 ottobre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Balazs Eva è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreta:

1. Il titolo di «Doctorem Medicinae Universae» rilasciato in data 12 settembre 1988 dall'Universitas Scientiarum Medicinae de Semmelweis di Budapest (Ungheria) alla Sig.ra Balazs Eva, nata a Békés (Ungheria) l'11 agosto 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Balazs Eva è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07600

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Baboia Afrodita Dana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Baboia Afrodita Dana, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Doctor-medic» conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive, modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 17 novembre 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Baboia Afrodita Dana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Decreta:

1. Il titolo di «Doctor-medic» rilasciato in data 5 dicembre 2001 dal Ministero dell'educazione e della ricerca - Università di medicina e farmacia «Victor Babes» di Timisoara (Romania) alla sig.ra Baboia Afrodita Dana, nata ad Arad (Romania)il 22 aprile 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

2. La dott.ssa Baboia Afrodita Dana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legiaslativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07599

DECRETO 7 maggio 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Kisseleva Olga, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale la sig.ra Kisseleva Olga, cittadina russa, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Medico» conseguito nella Federazione russa, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 1° luglio 2003 ha ritenuto di applicare alla richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 15 aprile 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale la sig.ra Kisseleva Olga è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Medico» rilasciato in data 22 giugno 1995 dall'Istituto statale di medicina di Izhevsk (Federazione Russa) alla sig.ra Kisseleva Olga, nata a

Izhevsk il 7 agosto 1970, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo;

2. La dott.ssa Kisseleva Olga è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico chirugo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 maggio 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07601

DECRETO 14 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Bourghes Amine Reda, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista l'istanza con la quale il sig. Bourghes Amine Reda, cittadino algerino, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Diplôme de Docteur en Vétérinaire» conseguito in Algeria, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visti gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in particolare il comma 7 dell'art. 50, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini non comunitari, nonché dei titoli accademici di studio e di formazione professionale, complementari dei predetti titoli abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attività sanitarie nell'ambito del servizio sanitario nazionale;

Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994, che nella riunione del 29 gennaio 2004 ha ritenuto di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del citato decreto legislativo n. 115/1992;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 3 giugno 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del già citato decreto legislativo n. 115/1992, a seguito della quale il sig. Bourghes Amine Reda è risultato idoneo;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di medico veterinario;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

1. Il titolo di «Diplome de Docteur en Vétérinaire» rilasciato in data 3 ottobre 1994 dal Ministero dell'insegnamento superiore e della ricerca scientifica - Università di Blida (Algeria) al sig. Bourghes Amine Reda, nato a Bologhine, Algeri (Algeria) il 16 aprile 1971 è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione d medico veterinario.

2. Il dott. Bourghes Amine Reda è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di medico veterinario, previa iscrizione all'ordine dei medici veterinari territorialmente competente ed accertamento da parte dell'ordine stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2004

Il direttore generale: MASTROCOLA

04A07596

ORDINANZA 25 giugno 2004.

Disposizione di sequestro dal commercio dei prodotti contenenti salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed in particolare l'art. 32;

Visti gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza;

Preso atto che nel corso dell'anno 2003 sono pervenute al Ministero della salute segnalazioni relative alla vendita presso alcuni esercizi commerciali di prodotti di origine vegetale a base di salvia divinorum;

Visti i risultati delle analisi chimiche effettuate su campioni di sostanze, sequestrate dal Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, dal laboratorio di biochimica clinica dell'Istituto superiore di sanità trasmessi al Ministero della salute con nota prot. n. 040550/BCL.12 - 046053/BCL.12 - 046054/BCL.12 - 046056/BCL.12 - 046058/BCL.12 del 23 dicembre 2003;

Considerato che la salvinorina A, principio attivo della salvia divinorum, è una sostanza con attività allucinogena che può comportare condizioni di abuso e può rendere manifeste alcune patologie psichiatriche latenti come le psicosi acute e le psicosi depressive anche in modo irreversibile;

Visto che la salvia divinorum e la salvinorina A non sono inserite negli elenchi previsti dalla Convenzione internazionale sulle sostanze psicotrope del 1971;

Preso atto che è stata avviata la procedura di inserimento nella tabella I di cui all'art. 14 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, della salvia dvinorum e della salvinorina A;

Tenuto conto che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota prot. n. 22731/FARM/BCL.12 del 9 giugno 2004 parere favorevole all'inserimento della salvia divinorum e della salvinorina A nella tabella delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

Tenuto conto che il Consiglio superiore di sanità, sezione V, nella seduta del 24 febbraio 2004 ha espresso parere favorevole per l'emissione di un provvedimento di divieto di vendita della salvia divinorum, nonché del suo principio attivo, salvinorina A, ritenendo che tali sostanze sono realmente pericolose per la salute pubblica;

Preso atto che la salvia divinorum e la salvinorina A sono sostanze la cui assunzione costituisce pericolo per la salute pubblica;

Ritenuto, pertanto, di dover emanare, cautelativamente, a tutela della salute pubblica, una ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Ordina:

Art. 1.

1. È disposto il sequestro dal commercio dei prodotti contenenti salvia divinorum o il suo principio attivo salvinorina A, nelle more della conclusione dell'iter di inserimento nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ed in ogni caso per un periodo non superiore a sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente ordinanza;

Art. 2.

1. Il comando NAS è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 86

04A08124

DECRETO 1º luglio 2004.

Disciplina dell'organizzazione per la prevenzione ed il controllo delle malattie.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, che istituisce il Ministero della salute identificandone le attribuzioni e trasferendo allo stesso le funzioni del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, con cui è stato emanato il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)»;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2004, n. 81, recante «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

Visto, in particolare, l'art. 1 della sopra citata legge che istituisce presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie;

Ritenuto di dover disciplinare l'organizzazione del predetto Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, prevedendone l'articolazione, la composizione ed i relativi compiti;

Decreta:

Art. 1.

Compiti del Centro nazionale per 1a prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM

1. Compiti del Centro sono: l'analisi dei rischi per la salute, il coordinamento con le regioni dei piani di sorveglianza e di prevenzione attiva, dei sistemi nazionali di allerta e risposta rapida anche con riferimento al bioterrorismo, la promozione dell'aggiornamento e formazione, funzionali all'attuazione dei programmi annuali, per i quadri nazionali e regionali, l'attuazione e la verifica dei programmi annuali definiti, il collegamento con altre realtà istituzionali e con altre realtà analoghe europee ed internazionali, la diffusione delle informazioni.

2. Il Centro è costituito da:

1) il comitato strategico di indirizzo;

2) il comitato scientifico permanente e sottocomitati scientifici di progetto a termine;

3) il comitato tecnico;

4) la direzione operativa.

3. Il Centro opera in coordinamento con le strutture regionali e le altre istituzioni del sistema sanitario competenti al fine di realizzare i compiti istitutivi di cui al comma 1.

Art. 2.

Composizione e compiti del comitato strategico di indirizzo

1. Il comitato strategico di indirizzo è presieduto dal Ministro della salute o da un suo delegato ed è composto da:

1) il coordinatore degli assessori regionali alla sanità con funzioni di vicepresidente;

2) due assessori regionali alla sanità, nominati dal coordinamento delle regioni;

3) il direttore della protezione civile con funzioni di vicepresidente;

4) il direttore della direzione operativa del Centro;

5) il presidente dell'Istituto superiore di sanità;

6) il presidente del Consiglio superiore di sanità;

7) il presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;

8) due membri nominati dal Ministro della salute.

2. Partecipano alle riunioni del comitato strategico di indirizzo il capo del Dipartimento della comunicazione e della prevenzione, il direttore generale della prevenzione, il direttore generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali ed il direttore generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema; possono inoltre partecipare i direttori delle direzioni generali del Ministero della salute di volta in volta competenti per la materia trattata e altre persone, se invitate dal presidente.

3. Il comitato strategico può utilizzare quale supporto esperti nominati dal Ministro e dalle regioni.

4. Il comitato strategico di indirizzo svolge le seguenti funzioni:

1) approva il programma annuale predisposto dal direttore della direzione operativa, sentito il comitato scientifico permanente ed il comitato tecnico;

2) approva i progetti della direzione operativa preparati insieme al comitato scientifico permanente e/o ai sottocomitati scientifici di progetto a termine;

3) approva le convenzioni ed i relativi piani finanziari;

4) definisce le priorità di intervento e i piani di azione;

5) effettua il controllo della loro attuazione ed efficacia;

6) definisce le linee generali sulla comunicazione e della formazione specifica.

5. È strumentale al comitato strategico di indirizzo una sala operativa presso la direzione generale della comunicazione e delle relazioni istituzionali del Ministero della salute, collegata con le strutture competenti regionali, nazionali ed internazionali, con compiti di raccolta rapida di informazioni, collegamenti operativi, rapporti con gli organi di informazione e con il cittadino, dotata di tecniche audiovisive e di collegamento telematico e di rappresentazione dinamica e grafica dei fenomeni su cui si interviene.

Art. 3.

Composizione e compiti del comitato scientifico permanente e dei sottocomitati scientifici di progetto a termine

1. Il Comitato scientifico permanente nominato con decreto del Ministro della salute è composto da dieci esperti aumentabili fino a quattordici, di cui metà individuati dal Ministro della salute, e metà su proposta delle regioni; del suo apporto possono avvalersi il comitato di indirizzo strategico, il comitato tecnico e la direzione operativa.

2. Il comitato scientifico permanente esprime parere sui programmi annuali, valuta la dimensione integrata dei rischi in termini di probabilità, gravità e correlazioni ed esprime parere sui piani per la gestione del rischio approntati dalla direzione operativa, ma anche

da sottocomitati scientifici di volta in volta attivati dal comitato scientifico permanente su specifici progetti a termine.

3. La nomina dei membri del comitato scientifico permanente dura tre anni.

4. Il comitato scientifico permanente viene attivato su specifici temi dalla direzione operativa o dal presidente del comitato strategico.

I documenti dei sottocomitati scientifici di progetto vengono acquisiti dal comitato scientifico permanente per la validazione e presentazione al comitato strategico di indirizzo per ratifica e diffusione.

Art. 4.

Composizione e compiti del comitato tecnico

1. Il comitato tecnico è composto da un esperto epidemiologo designato da ciascuna regione e provincia autonoma e da cinque esperti nominati dal Ministro della salute, ed è presieduto dal direttore della direzione operativa.

2. La nomina dei membri del comitato dura tre anni.

3. Il Comitato tecnico realizza il raccordo con le strutture regionali competenti ed i dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L., con un lavoro di rete, nel rispetto dei diversi modelli organizzativi delle regioni e province autonome.

Art. 5.

Compiti e composizione della direzione operativa

1. La direzione operativa opera nelle seguenti azioni:

1) realizzare i programmi annuali;

2) curare la realizzazione e gestione della rete di collaborazione con le regioni e i dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L.;

3) attivare sistemi di indagini rapide nazionali per specifiche tematiche di salute;

4) mettere in opera le decisioni del comitato strategico di indirizzo e rendicontarne i risultati al comitato strategico di indirizzo;

5) collaborare con le autorità ed enti italiani ed esteri nelle indagini di campo;

6) collaborare alla costruzione di reti di sorveglianza *ad hoc* ed alla realizzazione dei programmi di formazione e ricerca su indicazione del comitato strategico di indirizzo;

7) curare la realizzazioni di programmi specifici di aggiornamento e formazione nei campi specifici ai suoi compiti;

8) curare la restituzione delle informazioni epidemiologiche aggregate e la diffusione capillare dei documenti e delle iniziative;

9) fornire supporto di segreteria agli organi del Centro.

2. Gli ambiti specifici di intervento includono almeno:

1) malattie diffusive e infettive;

2) promozione della salute e stili di vita;

3) ambiente e clima;

4) vaccini e vaccinazioni;

5) incidenti;

6) bioterrorismo.

3. La direzione operativa è assicurata dal Dipartimento della prevenzione e della comunicazione del Ministero della salute, che, con proprio provvedimento, ne disciplinerà l'azione ed è diretta per i primi tre anni dal dott. Donato Greco.

4. Per realizzare i suoi compiti la direzione operativa si avvale anche della sala operativa di cui all'art. 2, comma 5, e del Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il medesimo Istituto ed il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria.

5. La direzione operativa propone progetti specifici di concerto con il comitato scientifico permanente ed i sottocomitati scientici di progetto a termine, per l'esecuzione dei quali può stipulare apposite convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, ISPESL, IRCCS, Istituti zooprofilattici sperimentali, organi della sanità militare, aziende ospedaliere, regioni e province autonome, dipartimenti di prevenzione delle A.U.S.L. o altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche o private per periodi definiti.

6. La direzione operativa garantisce reperibilità nelle 24 ore.

Art. 6.

Finanziamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie

1. I finanziamenti per l'attivazione e il funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, stanziati con legge 19 maggio 2004, n. 81, per un importo di 32 milioni e 650 mila euro per l'anno 2004, 25 milioni e 450 mila euro per l'anno 2005 e 31 milioni e 900 mila euro per l'anno 2006 faranno carico all'apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute. Congrua parte del finanziamento sarà destinata al potenziamento della rete nazionale delle strutture regionali e nazionali competenti ed ad alcuni progetti strategici condivisi con le regioni.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute per il seguito di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° luglio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A08039

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

DECRETO 24 giugno 2004.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Oki» a base di ketoprofene, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2002, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Visto l'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 8 agosto 2002, n. 178, con particolare riferimento all'art. 9, commi 2 e 3;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 2002, recante: «Riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 8 agosto 2002, n. 178» e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998 recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialitità medicinali erogate dal servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il decreto ministeriale del 1º aprile 1999 nel quale la specialità medicinale OKI è stata classificata in classe «C»;

Vista la domanda di riclassificazione in classe «A» presentata dall'azienda;

Visto l'art. 3, comma 2 e comma 9-*ter*, della legge 15 giugno 2002, n. 112, recante la conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63;

Considerato che la relazione tecnica relativa agli effetti finanziari del presente decreto è stata verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

Sentito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano espresso nella seduta del 20 maggio 2004;

Visto il parere espresso in data 5 novembre 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale OKI nella confezione indicata è classificata come segue:

«160 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale da 2 ml;

A.I.C. n. 028511158/N (in base 10);

classe «A» nota 66;

prezzo al pubblico 4,00 euro (iva inclusa);

titolare A.I.C. Dompè S.p.a.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 24 giugno 2004

Il Ministro, Presidente della commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 50

04A08052

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 27 luglio 2004.

Rettifica al decreto direttoriale 16 settembre 2003 di riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale;

Visto il decreto direttoriale 16 settembre 2003 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» ed è stato approvato il relativo disciplinate di produzione, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2003;

Vista la domanda presentata dalla regione Liguria il 7 luglio 2004 con nota n. 89542/261, che, sentiti i pro-

duttori interessati, ha richiesto di rettificare l'art. 5, paragrafo 1 del citato disciplinare di produzione, limitatamente all'esclusione della dicitura «l'affinamento in bottiglia obbligatorio»;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla rettifica richiesta, espresso nella riunione del 15 luglio 2004, anche considerato che il paragrafo 1 dell'art. 5 del disciplinare di produzione, limitatamente alla dicitura «l'affinamento in bottiglia obbligatorio» è incompatibile con il paragrafo successivo ed è evidente che quanto emerso è dovuto ad una imprecisione inerente la fase di stesura del disciplinare di produzione;

Decreta:

L'art. 5 del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pornassio» o «Ormeasco di Pornassio» riconosciuto con decreto direttoriale 16 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 223 del 25 settembre 2003, è sostituito per intero dal testo di seguito riportato:

«Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 - *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi, l'invecchiamento obbligatorio, l'arricchimento del grado alcolico, l'alcolizzazione dei vini liquorosi, l'appassimento delle uve devono essere effettuate nel territorio dei comuni di cui all'art. 3.

Il Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Liguria ed in deroga a quanto sopra disposto, può consentire che le operazioni di vinificazione siano effettuate all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione dì origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, ad operatori che, su specifica richiesta, dimostrino di aver rivendicato tale operazione nelle ultime due campagne viticole antecedenti alla data di approvazione del presente disciplinare.

5.2 - *Zona di imbottigliamento.*

L'imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve avvenire all'interno della zona delimitata dal disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Riviera Ligure di Ponente», riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988.

5.3 - *Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.*

Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1, è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione delle tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio», e le relative tipologie «Superiore», «Sciac-tra», «Passito», «Passito liquoroso», purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.4 - *Arricchinienti e colmature.*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o comunque con le tecnologie consentite dalla normativa in vigore.

5.5 - *Elaborazioni.*

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» deve essere ottenuta soltanto con le pratiche enologiche tradizionali della zona, atte a conferire al vino le peculiari caratteristiche.

La tipologia « Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» prevede la vinificazione delle uve che assicuri una gradazione alcolica minima naturale di gradi 12.

La tipologia «Pornassio» od «Ormeasco» di «Pornassio» con la menzione «Sciac-tra» prevede la vinificazione delle uve con un limitato contatto del mosto con le parti solide onde assicurare la caratteristica del colore di cui al successivo articolo.

Le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» e «Passito liquoroso», devono essere ottenute utilizzando uve prodotte da vitigno Ormeasco o Dolcetto nella zona delimitata dal presente disciplinare, che devono essere state appassite naturalmente sulla pianta, su graticci od in locali idonei, con esclusione dell'aria riscaldata artificialmente, anche con deumidificatori; le uve dovranno presentare un tenore zuccherino minimo di 260 gr/l.

5.6 - *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini sono le seguenti:

Tipologia vino/ha	Resa uva/vino	Prod. mass.
Pornassio - Ormeasco di Pornassio	70 %	63/hl
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Superiore	70 %	63/hl
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Sciac-tra	70 %	63/hl
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Passito	50 %	45/hl
Pornassio - Ormeasco di Pornassio Passito liquoroso	50 %	45/hl

Qualora la resa uva vino superi i limiti di cui sopra, ma non oltre il 75 %, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza

non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

La regione Liguria, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, ogni anno prima della vendemmia può, in relazione all'andamento climatico ed alle altre condizioni di coltivazione, stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

5.7 - *Invecchiamento.*

I seguenti vini devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento: per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» e «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Sciac-tra» l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° marzo dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» l'immissione al consumo non può essere effettuata prima del 1° novembre dell'anno successivo a quello della vendemmia.

Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito» la durata di invecchiamento è di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per la tipologia «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Passito Liquoroso» la durata di invecchiamento è di 12 mesi a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della vendemmia. Per le tipologie «Pornassio» od «Ormeasco di Pornassio» con la menzione «Superiore» e «Passito» è previsto, in questo periodo, un affinamento in botti di rovere o castagno per almeno quattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A07914

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Claudina Paredes Calderon, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di pulizia e disinfezione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la sig.ra Claudina Paredes Calderon, cittadina peruviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore statale denominato «Certificado oficial de estudios» rilasciato dal Ministerio de educación de Perù, conseguito presso la scuola statale Colgo «Cartavio» di Cartavio - Santiago de Cao - Ascope - La Libertad - Perù, al fine dell'esercizio in Italia delle attività di pulizia e disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997 ed è pertanto idoneo all'esercizio dell'attività di pulizia e disinfezione, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto, peraltro, il parere della Conferenza stessa, d'accordo con il rappresentante di categoria interpellato specificamente al riguardo, non si ritiene di poter concedere il riconoscimento anche per le attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, poiché non sussistono i presupposti formativi e non sono colmabili con misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla signora, Claudina Paredes Calderon, nata il 4 ottobre 1959 a La Libertad, Perù, cittadina peruviana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia e disinfestazione di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b.*, del decreto ministeriale 7 luglio 1994, n. 274 e non

si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Alla signora, Claudina Paredes Calderon, per contro, non è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per l'esercizio delle attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)*, ed *e)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, poiché non sussistono i presupposti formativi e tale carenza non è colmabile con misura compensativa;

3. Avverso il diniego di cui al comma precedente è possibile propone ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio entro sessanta giorni, ovvero ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dal ricevimento del presente decreto.

4. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

5. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A07604

DECRETO 28 giugno 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Lisandra Dos Santos Leite, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico dell'attività di pulizia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale la signora Lisandra Dos Santos Leite, cittadina brasiliana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola secondaria superiore denominato «Certificado de Conclusão de 2° grau» conseguito presso il Colegio do Carmo di Santos, Brasile, legalmente riconosciuto, al fine dell'esercizio in Italia dell'attività di pulizia, di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione della legge 25 gennaio 1994, n. 82;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessata, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», verificato che lo stesso prevede il biennio di chimica richiesto, in base alla circolare MICA n. 3428/C del 1997 ed è, pertanto, idoneo all'esercizio dell'attività di pulizia, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-Assopulizie;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla sig.ra, Lisandra Dos Santos Leite, nata il 9 giugno 1978 a Sao Paulo del Brasile, cittadina brasiliana, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualita di responsabile tecnico, dell'attività di pulizia di cui all'art 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto ministeriale 7 luglio 1997, n. 274 e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A07605

DECRETO 30 giugno 2004.

Riconoscimento, al sig. Zoran Cvijetic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di impiantistica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Zoran Cvijetic, cittadino bosniaco, ha chiesto il riconoscimento del diploma finale di scuola media superiore, conseguito presso il Centro di scuola media superiore per gli operai qualificati «Hasan Kikic», in Gradacac, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *c)* impianti di riscaldamento e climatizzazione, *d)* impianti idrosanitari, ed *e)* trasporto e utilizzazione del gas, della legge 5 marzo 1990, n. 46;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, idoneo nonché altamente specifico per l'esercizio dell'attività di cui alla lettera *d)*, per i suoi contenuti formativi, riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994 e cioè ai titoli specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività di cui alla lettera *d)* e *c)*;

Vista, inoltre, l'ulteriore documentazione prodotta attestante esperienza professionale ultratriennale - in se stessa abilitante - dell'interessato in qualità di operaio specializzato in ditte operanti nei settori di attività per i quali si richiede il riconoscimento, ivi compresa l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *e)* trasporto e utilizzazione del gas, della legge 5 marzo 1990, n. 46, l'amministrazione ritiene di doversi discostare dal parere espresso dalla Conferenza per quanto concerne la richiesta di prova attitudinale su quest'ultima attività in quanto è da ritenere che l'esperienza professionale abbia colmato eventuali pregressi vuoti formativi;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori;

Decreta:

Art. 1.

1. Al signor Zoran Cvijetic, nato il 9 novembre 1973 a Teslic, (Bosnia Erzegovina) cittadino bosniaco, è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti»;

2. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

04A07607

DECRETO 2 luglio 2004.

Riconoscimento, al sig. Dimitru Gabi, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di responsabile tecnico delle attività di impiantistica.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COMMERCIO, LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

Vista la domanda con la quale il sig. Dumitru Gabi, cittadino rumeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di scuola media superiore diploma di «Bacalaureat», rilasciato dal Ministero dell'educazione e dell'insegnamento, conseguito presso il Liceo statale industriale «Unirea» di Bucarest, sezione elettrotecnica, al fine dell'assunzione in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese che esercitano l'attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti elettrici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, impianti elettrici «civili», *b)*, impianti radiotelevisivi ed elettronici, e *g)* impianti di protezione antincendio, della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;

Visto, in particolare, l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione professionale conseguita;

Visto il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 nella riunione del 26 maggio 2004, che ha ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi contenuti formativi altamente specifici riconducibile ai titoli di cui all'art. 3, comma 1, lettera *c)*, del citato decreto legislativo n. 319/1994, e cioè ai titoli «specificamente orientati all'esercizio di una professione», e pertanto idoneo all'esercizio delle attività almeno per le attività di cui alle lettere *a)* e *b)*; esso risulta carente invece per l'attività di cui alla lettera *g)*;

La Conferenza stabilisce di colmare la carenza di esperienza professionale, valutabile ai sensi di legge, con una misura compensativa consistente, ai sensi dell'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, nel superamento di una prova attitudinale, che abbia carattere soprattutto pratico - riguardante in particolare le materie attinenti le attività di protezione antincendio;

Visto il conforme parere dell'Associazione di categoria CNA-ANIM, Associazione nazionale impiantisti manutentori;

Decreta:

Art. 1.

1. Al sig. Dumitru Gabi, nato il 30 gennaio 1961 a Galati, (Romania), è riconosciuto il titolo di studio di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia, in qualità di responsabile tecnico, delle attività di impiantistica di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, impianti elettrici «civili», *b)*, impianti radiotelevisivi ed elettronici della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e non si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtù della specificità e completezza del titolo di studio prodotto.

2. Per l'attività di cui alla lettera *g)* impianti di protezione antincendio, della legge 5 marzo 1990, n. 46, si ritiene necessario il superamento di una prova attitudinale, il cui oggetto e le cui modalità di svolgimento sono indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

3. Lo svolgimento delle attività in base ai titoli riconosciuti con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto dei Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2004

Il direttore generale: SPIGARELLI

ALLEGATO *A*

Il candidato per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale presenta apposita domanda alla Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Novara, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La Camera di commercio di Novara provvede ad istituire un'apposita commissione che sovrintende allo svolgimento della prova. La commissione è così composta:

a) dal presidente della Camera di commercio o da un suo delegato;

b) da un rappresentante della giunta regionale, esperto in formazione professionale;

c) da un rappresentante del comando provinciale dei Vigili del fuoco scelto tra i soggetti in possesso di specifiche conoscenze nelle materie oggetto della prova attitudinale;

d) da due esercenti le attività oggetto della prova attitudinale, in rappresentanza delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano provinciale.

Il presidente della Camera di commercio e il rappresentante della Giunta regionale possono integrare la composizione della commissione con ogni altro soggetto che possa apportare un utile contributo all'accertamento della conoscenza delle materie oggetto della prova.

La commissione decide la data di svolgimento della prova attitudinale, dandone immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale consiste in un colloquio ed in eventuali prove pratiche miranti a verificare il possesso, da parte del candidato, di adeguate conoscenze sui seguenti argomenti:

Norma UNI 9489 realizzazione ed esercizio di impianti fissi di estinzione automatica a pioggia (sprinkler);

Norma UNI 9490 alimentazioni idriche per impianti automatici antincendio;

Norma UNI 9795 sistemi fissi automatici di rilevazione e segnalazione manuale di incendio;

Norma UNI 9994 manutenzione di estintori;

Norma sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento alla normativa antincendio (decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché il decreto legislativo n. 494/1996 e n. 528/1999 (cd. direttiva cantieri) e realizzazione del Piano di sicurezza POS.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento della prova attitudinale, al fine dell'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, in caso di esito sfavorevole, la prova attitudinale può essere ripetuta non prima di sei mesi.

04A07606

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Scuba Wave - Piccola soc. coop. a r.l.», in Romano di Lombardia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Scuba Wave - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Romano di Lombardia (Bergamo), costituita in data 29 gennaio 1999 con atto a rogito del notaio dott. Maurizio Luraghi di Bergamo, registro società n. 704, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Valter Rinaldi, nato a Bergamo il 26 luglio 1967 con residenza in Brembilla (Bergamo), via Magnavacche, 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07899

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi pubblicitari - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Aprilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Servizi pubblicitari - Società coop. a responsabilità limitata», con sede in Aprilia (Latina), costituita in data 5 marzo 1997, REA n. 125814, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Gianluca Segatori, nato a Roma il 18 ottobre 1972 con studio in Roma, via Ciro Menotti, 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07900

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «AL.GA.N. - Piccola società cooperativa a r.l.», in Aprilia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «AL.GA.N. - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Aprilia (Latina), costituita in data 28 ottobre 1999, con atto a rogito del notaio dott. Pasquale Cante di Aprilia, REA n. 135041, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Gianluca Segatori, nato a Roma il 18 ottobre 1972 con studio in Roma, via Ciro Menotti, 26, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07901

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Iride - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», in Prato, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Iride - Piccola società cooperativa sociale a r.l.», con sede in Prato, costituita in data 29 gennaio 1997, con atto a rogito del notaio dott. Stefano Balestri di Prato n. REA 466435, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Piero Amantini, nato a Santa Fiora (Grosseto), il 29 agosto 1948, con residenza in San Quirico d'Orcia (Siena), piazza della Repubblica n. 13 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07902

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Nemus Dianae 95 - Coop. S.r.l.», in Nemi, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nemus Dianae 95 - Coop. S.r.l.», con sede in Nemi (Roma), costituita in data 1° agosto 1995, con atto a rogito del notaio dott. Paolo Palmieri di Genzano di Roma (Roma), n. REA 820480, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e la dott.ssa Maria Pia Rugghia, nata a Marino (Roma) il 9 marzo 1949, con residenza in Ciampino (Roma), via Mura dei Francesi n. 173 ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07903

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Universal service», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Universal service», con sede in Roma, costituita in data 24 gennaio 1998, con atto a rogito del notaio dott. Corrado Lazzardi di Roma, n. REA 890830, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e l'avv. Maddalena Tirico, nata a Roma il 19 aprile 1971, con studio in Roma, via Tiburtina, 364, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07904

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Irina - Società cooperativa edilizia», in Triuggio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Irina - Società cooperativa edilizia», con sede in Triuggio (Milano), costituita in data 8 novembre 1988, con atto a rogito del notaio dott. Pietro Sormani di Milano, registro società n. 289842, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Lorenzo Valente, nato a Torino il 29 aprile 1970, con studio in Milano, viale Bianca Maria n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07905

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa Architettura e ambiente a r.l.», in Civita Castellana, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa Architettura e ambiente a r.l.», con sede in Civita Castellana (Viterbo), costituita in data 8 luglio 1994, con atto a rogito del notaio dott. Luciano D'Alessandro di Viterbo, registro società n. 10301, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Massimo Rossi, nato a Latera (Viterbo) il 1° luglio 1967, con studio in Viterbo, via Monte Nevoso n. 11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07906

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «C.E.M. - Cooperativa elettrica meccanica - S.c. a r.l.», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.E.M. - Cooperativa elettrica meccanica - S.c. a r.l.», con sede in Verona, costituita in data 30 maggio 2000, con atto a rogito del notaio dott. Ferdinando Maddalena di Verona, registro società n. VR-2000-48265, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Michele Giorgiutti, nato a Venezia il 5 maggio 1964, con studio in Venezia, Cannaregio n. 2255, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07907

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Habitat Orione - Società cooperativa a r.l.», in Vibo Valentia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio Habitat Orione - Società cooperativa a r.l.», con sede in Vibo Valentia, costituita in data 20 aprile 1995, con atto a rogito del notaio dott. Domenico Scordamaglia di Vibo Valentia, registro società n. 147827, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Carmelo Verdiglione, nato a Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) il 1° dicembre 1965, con studio in Gioiosa Jonica (Reggio Calabria), viale delle Rimembranze n. 38, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07908

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Produttori agricoli castiglionesi - Soc. coop. a r.l.», in Castiglion Fiorentino, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Produttori agricoli castiglionesi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Castiglion Fiorentino (Arezzo), costituita in data 22 settembre 1982, con atto a rogito del notaio dott. Guglielmo Veltroni di Arezzo, REA n. 80408, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Andrea Quiriconi, nato a Lucca il 27 settembre 1964, con studio in Lucca, via Barbantini n. 930, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07909

DECRETO 14 luglio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Euro 2000 - Piccola soc. coop. a r.l.», in Livorno, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la cooperativa in questione risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/XVII del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro 2000 - Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Livorno, costituita in data 2 agosto 1996, con atto a rogito del notaio dott. Francesco Alfieri di Livorno, REA n. 161535, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Andrea Quiriconi, nato a Lucca il 27 settembre 1964, con studio in Lucca, via Barbantini n. 930, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 luglio 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A07910

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 28 luglio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Brescia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato e irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1/7998/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle Entrate, datato 10 ottobre 1997, con cui si delega ai direttori regionali delle Entrate territorialmente competenti l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del Pubblico registro automobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Considerato che l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, è stato modificato dall'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, e pertanto il decreto di mancato o irregolare funzionamento deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro 45 giorni dalla scadenza del periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Vista la nota con la quale la Procura generale della Repubblica di Brescia ha comunicato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Brescia, in data 5 luglio 2004 per motivi tecnici;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento del Pubblico registro automobilistico di Brescia in data 5 luglio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 28 luglio 2004

Il direttore regionale: ORSI

04A08025

SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «SANT'ANNA» DI PISA

DECRETO 26 luglio 2004.

Modificazioni alla statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto lo Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna, emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera n. 151 del 16 giugno 2004 con la quale il consiglio direttivo ha approvato il nuovo testo dello Statuto;

Vista la nota direttoriale n. 0005024 del 23 giugno 2004, con la quale è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca il nuovo testo dello Statuto, approvato dal Consiglio direttivo della scuola nella seduta sopra citata, per il prescritto controllo di legittimità e di merito;

Vista la nota n. 1990 del 14 luglio 2004, con la quale il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca ha comunicato di non avere rilievi, né di legittimità né di merito, da formulare al nuovo testo dello Statuto approvato dalla scuola;

Vista la delibera n. 168 del 23 luglio 2004 con la quale il consiglio direttivo ha recepito l'osservazione formulata nella nota ministeriale del 14 luglio sopra citata ed ha apportato al nuovo testo dello Statuto ulteriori marginali modifiche aventi natura di mero coordinamento tecnico;

Ritenuto: che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo testo Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

Sono emanate le modifiche allo Statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna approvate dal consiglio direttivo con delibera n. 151 del 16 giugno 2004 e con delibera n. 168 del 23 luglio 2004.

Art. 2.

Testo vigente

Il testo dello Statuto, opportunamente modificato secondo quanto previsto dal precedente art. 1, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Pubblicità ed entrata in vigore.

Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche statutarie entreranno in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 dello Statuto medesimo, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Pisa, 26 luglio 2004

Il direttore: VARALDO

ALLEGATO AL DECRETO DIRETTORIALE N. 381 DEL 26 LUGLIO 2004

STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Natura e fini della Scuola

1. La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna è un istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle scienze applicate:

a) lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e dell'innovazione;

b) l'alta formazione, a livello universitario e post-universitario;

c) la formazione dei formatori e la formazione continua;

d) la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie al contesto esterno.

A tal fine la Scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica nonché la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifico-disciplinari in essa rappresentati, anche allo scopo di favorire la sua migliore interazione con l'esterno.

2. La Scuola è dotata di personalità giuridica e realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e le proprie fonti interne.

3. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.

4. La Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria organizzazione la collaborazione e la condivisione degli obiettivi istituzionali da parte di tutte le sue componenti: allievi, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo. Ad ognuna di queste componenti sono garantite appropriate modalità di partecipazione ai processi decisionali.

5. La Scuola è stata istituita con la legge 14 febbraio 1987, n. 41, che ha sancito l'unificazione tra la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, ed il Conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908 n. LXXVIII.

6. Alla Scuola è annessa la Fondazione «Giovanni Spitali», con compiti e funzioni stabiliti da questo statuto.

Art. 2.

Settori scientifico-disciplinari

1. La Scuola si articola in due classi accademiche: la classe accademica di scienze sociali e la classe accademica di scienze sperimentali.

2. I settori scientifico-disciplinari presenti nella classe accademica di scienze sociali ricadono nell'ambito delle scienze economiche, delle scienze giuridiche e delle scienze politiche; quelli presenti nella classe accademica di scienze sperimentali ricadono nell'ambito di ingegneria industriale e dell'informazione, delle scienze agrarie e delle scienze mediche.

3. Per particolari programmi di attività, sostenuti da risorse specifiche, il senato accademico può proporre al consiglio di amministrazione l'aggregazione di altri settori scientifico-disciplinari.

Art. 3.

Sede

1. La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico già sede del Conservatorio di Sant'Anna. Può istituire o partecipare a centri e poli di ricerca e formazione in altre località, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola può destinarvi personale docente e tecnico-amministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.

Art. 4.

Natura collegiale della Scuola

1. La Scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.

2. Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.

Art. 5.

Programma triennale

1. La Scuola fonda la sua gestione sul programma triennale, previsto dal comma 5 dell'art. 56 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 e successive modificazioni o integrazioni.

2. Con tale programma la Scuola definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie e attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico- amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività.

3. Il programma triennale è predisposto dal senato accademico sulla base della proposta elaborata da una commissione mista di cinque componenti di cui tre designati dal senato accademico e due designati dal consiglio di amministrazione tra i rispettivi membri, ed è approvato dal consiglio di amministrazione. Uno dei tre membri designati dal senato accademico è scelto tra i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

4. Il consiglio di amministrazione ed il senato accademico effettuano, con il contributo della commissione di cui al comma 3, il monitoraggio dell'attuazione del programma triennale e verificano ogni anno gli obiettivi raggiunti. Deliberano, per quanto di loro competenza, le eventuali modifiche che si rendessero necessarie per consentire il pieno raggiungimento dei risultati stabiliti in sede di approvazione.

Art. 6.

Corsi e titoli rilasciati

1. La Scuola può attivare:

a) corsi integrativi per gli allievi ordinari interni di I livello, iscritti ai corsi di laurea o a ciclo unico, dell'università di Pisa affini ai settori scientifico-disciplinari individuati nell'art. 2 del presente statuto;

b) corsi integrativi per gli allievi ordinari di II livello, iscritti ai corsi di laurea specialistica dell'università di Pisa, o di altre Istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, affini ai settori scientifico disciplinari individuati nell'art. 2 del presente statuto;

c) corsi di laurea specialistica di alta qualificazione scientifica, con specifiche connotazioni interdisciplinari, tramite la stipula di convenzioni con altre università italiane, anche in collaborazione con università straniere;

d) corsi di perfezionamento di durata triennale, equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987 n. 41;

e) corsi di dottorato di ricerca, in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane e straniere;

f) corsi master universitari di primo e di secondo livello;

g) altri corsi di alta formazione e di formazione continua anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

2. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e da specifici regolamenti.

3. La Scuola può conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.

4. La Scuola rilascia i seguenti titoli, disciplinati dall'art. 39 del presente statuto:

a) licenza;

b) licenza specialistica;

c) laurea specialistica;

d) perfezionamento di durata triennale;

e) dottorato di ricerca;

f) master universitario di primo e secondo livello;

g) diplomi ed attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

Art. 7.

Ammissione

1. L'ammissione alla Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.

2. Gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti da regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.

Art. 8.

Ricerca scientifica

1. La Scuola organizza l'attività di ricerca scientifica nelle proprie strutture ed in strutture esterne convenzionate.

2. Il senato accademico individua periodicamente e comunque in occasione della predisposizione del Programma triennale di cui all'art. 5 grandi aree di ricerca di interesse prioritario, ove possibile a carattere interdisciplinare e con specifiche ricadute sulle attività di formazione, anche in coerenza alle linee di indirizzo contenute nel programma nazionale di ricerca del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e nei programmi promossi dall'Unione europea. Tali aree vengono privilegiate secondo criteri da definire da parte del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione relativamente a quanto attiene la programmazione e l'utilizzazione di risorse e di strutture interne.

3. La Scuola può conferire borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca.

Art. 9.

Cooperazione internazionale

1. La Scuola promuove la cooperazione internazionale ed in particolare europea in linea con gli indirizzi ministeriali nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, anche con riferimento a specifici programmi di enti pubblici e privati.

2. A tal fine la Scuola può stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria che possono prevedere anche l'istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

3. La Scuola riconosce la validità dei corsi seguiti ovvero quelle parti dei piani di studio svolti dagli allievi presso le istituzioni universitarie estere.

Art. 10.

Collaborazioni esterne

1. Nel quadro della propria strategia di sviluppo delle relazioni con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca nazionali, straniere o internazionali, la Scuola considera prioritario il consolidamento e il potenziamento dei rapporti con l'università degli studi di Pisa, la scuola normale superiore e la rete delle scuole superiori. Privilegia altresì i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni di categoria e con le imprese, utili a stabilire un collegamento strutturato con il mondo sociale e produttivo, allo scopo della migliore valorizzazione delle attività di ricerca e formazione.

2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.

3. Per lo svolgimento di attività strumentali alle attività formative e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto privato.

Art. 11.

Promozione imprese di ricerca

1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese di ricerca e di imprese ad alto contenuto scientifico-tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori ed allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca della Scuola od anche di collaboratori esterni, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attività di ricerca condotte al proprio interno.

2. La Scuola, tramite uno specifico regolamento, e in attuazione della normativa vigente, provvede a definire i campi ed i modi con cui realizzare la migliore compatibilità e finalizzazione delle suddette iniziative ai suoi fini istituzionali, anche con l'eventuale sua diretta partecipazione al capitale delle nuove società che si andranno a costituire.

Art. 12.

Invenzioni conseguite nell'ambito della Scuola

1. L'attribuzione del diritto di conseguire il copyright e il brevetto per le invenzioni industriali, realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica svolte utilizzando strutture e mezzi finanziari forniti dalla Scuola, è regolata dalle norme di legge e dalle fonti interne della Scuola.

Art. 13.

Premi ed onorificenze

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale.

Art. 14.

Collaborazione con l'Associazione ex-Allievi

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex-allievi ed in particolare riconosce e sostiene l'Associazione che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi e tra questi e la Scuola.

2. La Scuola può stipulare con l'associazione ex-allievi una convenzione che disciplini i campi di collaborazione e le modalità di reciproca erogazione di contributi finanziari.

3. Un rappresentante dell'associazione ex-allievi è membro del consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 15.

Rapporti con la Fondazione «Giovanni Spitali»

1. La Fondazione «Giovanni Spitali» si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e gestire, con mezzi propri od anche con finanziamenti e contributi esterni, iniziative di valore culturale e scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della Scuola.

2. Le iniziative assunte dal consiglio direttivo della Fondazione sono sottoposte, con particolare riferimento ai profili coinvolgenti i compiti istituzionali della Scuola, ad apposita delibera da parte del Senato accademico integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 24., La delibera menziona espressamente il contributo della Fondazione.

3. La Fondazione si propone altresì di provvedere, in tutto o in parte, alla copertura economica di posti aggiuntivi di allievi interni ordinari, di perfezionamento e di dottorato di ricerca recanti il nome «Giovanni Spitali».

Art. 16.

Principi di amministrazione e di organizzazione

1. Nell'attività amministrativa e gestionale la Scuola si ispira ai principi di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 a. 241 e successive modificazioni o integrazioni.

2. L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale.

3. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilità ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni o integrazioni, secondo una logica di contabilità analitica.

Art. 17.

Fonti di finanziamento e patrimonio

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:

a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;

b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di borse di studio e alla promozione di attività culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni

c) proventi di contratti e convenzioni, attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.

2. La Scuola si avvale per le sue attività istituzionali e cura la conservazione:

a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprietà;

b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

TITOLO II

FONTI NORMATIVE

Art. 18.

Fonti interne

1. La Scuola, nel rispetto dei principi della legislazione vigente e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari, gerarchicamente subordinati secondo detto ordine.

2. I regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono.

3. I manuali disciplinano e contengono nonne di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.

4. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.

Art. 19.

Modalità di approvazione

1. I regolamenti e i manuali della Scuola sono approvati, sentita la commissione di cui all'art. 5 comma 3, a maggioranza degli aventi diritto:

a) dal consiglio di amministrazione, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al regolamento generale, al regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti, e per quanto attiene agli altri regolamenti e manuali che incidono sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nonché sull'organizzazione della Scuola;

b) dal senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti didattici, al regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno, al regolamento per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori e agli altri regolamenti e manuali che incidono sui profili attinenti l'attività didattica e di ricerca, nonché sull'organizzazione della vita collegiale.

2. I regolamenti e i manuali che contengono parti di competenza del Senato accademico e parti di competenza del consiglio di amministrazione sono approvati nel medesimo testo da ambedue gli organi.

3. I disciplinari sono approvati con provvedimento del direttore del centro di spesa interessato.

Art. 20.

Emanazione ed entrata in vigore

1. I regolamenti e i manuali della Scuola sono emanati con decreto del presidente, se deliberati dal consiglio di amministrazione, con decreto del direttore, se deliberati dal senato accademico. Nei casi di regolamenti e manuali approvati congiuntamente la relativa emanazione avviene sulla base delle competenze degli organi di cui all'art. 19, comma 1. I disciplinari sono emanati con provvedimento del direttore del centro di spesa.

2. Gli atti di cui al comma 1 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente.

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO E ACCADEMICI

Art. 21.

Organi della Scuola

1. Gli organi di governo della Scuola sono:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il senato accademico;

d) il consiglio di amministrazione

2. Sono altresì organi della Scuola:

a) i presidi;

b) i consigli delle classi accademiche;

c) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 22.

Attribuzioni degli organi e istruttorie

1. Al senato accademico e al direttore competono la politica di sviluppo dell'eccellenza nell'attività di ricerca e di formazione e la sua attuazione attraverso il coordinamento delle classi accademiche e delle divisioni; al consiglio di amministrazione e al Presidente competono la gestione economica e amministrativa, nonché la valorizzazione e il trasferimento dei prodotti di formazione e di ricerca nel contesto esterno.

2. La rappresentanza legale della Scuola compete al presidente, al direttore e ai direttori dei centri di spesa in relazione alle funzioni a loro attribuite dallo statuto.

3. Al fine di esaminare ed istruire argomenti ritenuti di interesse comune al consiglio di amministrazione e al senato accademico, su proposta del presidente o del direttore sono svolte istruttorie congiunte. Le istruttorie congiunte sono affidate ad un comitato specificamente costituito, composto da quattro rappresentanti, due designati dal consiglio di amministrazione e due dal senato accademico nell'ambito dei propri membri.

Art. 23.

Presidente

1. Il presidente della Scuola è eletto a scrutinio segreto fra i professori di prima fascia, ordinari o straordinari, di università italiane o straniere, nonché tra gli appartenenti all'associazione ex allievi della Scuola che abbiano ricoperto incarichi e maturato esperienze di rilievo nazionale e internazionale nei campi di interesse della Scuola.

2. L'elettorato attivo spetta ad un collegio allo scopo costituito e composto: dal professore ordinario decano, dai presidi delle classi accademiche, da due rappresentanti dei professori ordinari, da due rappresentanti dei professori associati, da due rappresentanti dei ricercatori, da un rappresentante degli allievi ordinari interni di I livello, da un rappresentante degli allievi dei corsi di laurea specialistica e dei corsi ordinari interni di II livello da un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca, da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dalle seguenti componenti esterne: presidente della regione Toscana; presidente della provincia di Pisa; presidente associazione ex-allievi della Scuola; presidente della Confindustria nazionale; presidente del Consiglio nazionale delle ricerche; presidente dell'Unioncamere nazionale.

3. I rappresentanti di cui al comma 2 sono eletti dalle rispettive categorie. I presidenti delle componenti esterne, qualora impossibilitati a partecipare all'elezione, possono delegare per la votazione un proprio rappresentante.

4. I candidati alla carica di presidente, rientranti nei profili di cui al comma 1, sono individuati, in numero massimo di tre, attraverso consultazioni dei soggetti titolari dell'elettorato attivo, svolte dal professore ordinario decano della Scuola coadiuvato dai due presidi delle classi accademiche. Le consultazioni possono essere svolte anche in via telematica.

5. Il presidente è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.

6. La carica di presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Scuola.

7. Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione e segue l'attuazione delle deliberazioni; stabilisce sentito il direttore, l'ordine del giorno delle relative sedute. Promuove la collaborazione con gli enti locali, nazionali, internazionali e con altre istituzioni pubbliche e private al fine di favorire lo sviluppo della Scuola. Propone al consiglio di amministrazione i nominativi dei direttori dei centri di spesa di cui all'art. 31, non preposti alla direzione delle divisioni istituite ai sensi dell'art. 25. Esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge, dallo statuto e dalle altre fonti interne.

8. Per i casi di assenza o impedimento, il presidente designa, tra i componenti del consiglio di amministrazione, un proprio sostituto.

Art. 24.

Direttore

1. Il direttore è eletto a scrutinio segreto fra i professori di prima fascia, a tempo pieno, ordinari o straordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori di prima e seconda fascia, ai rappresentanti dei ricercatori, degli allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca, degli allievi dei corsi di laurea specialistica, degli allievi ordinari interni di II livello e degli allievi ordinari interni di I livello in senato accademico e nei consigli delle classi accademiche. L'elettorato attivo spetta altresì ai rappresentanti degli allievi dei corsi master universitari di I e di II livello nei consigli delle classi accademiche, a tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ed al membro designato dall'associazione ex-allievi nel consiglio di amministrazione.

2. Il direttore è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di due volte.

3. Il direttore convoca e presiede il senato accademico, curandone l'esecuzione delle deliberazioni. Propone inoltre al consiglio di amministrazione i nominativi dei direttori dei centri di spesa di cui all'art. 31 preposti alla direzione delle divisioni istituite ai sensi dell'art. 25. Emana atti amministrativi ed esercita ogni competenza che gli sia attribuita dalla legge, dallo statuto e dalle altre fonti interne.

4. In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal Preside con maggiore anzianità di ruolo.

Art. 25.

Divisioni

1. Le divisioni sono strutture operative della Scuola deputate alla promozione e all'organizzazione delle attività, secondo le competenze e le modalità di esercizio previste nell'apposito regolamento. Esse sono dotate di autonomia gestionale, finanziaria, amministrativa e contabile, secondo le modalità stabilite nelle fonti interne della Scuola.

2. Le divisioni sono istituite dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico; esse sono centri di spesa ai sensi dell'art. 31.

3. Il direttore designa, per la durata del suo mandato, i direttori delle divisioni, scelti tra i professori a tempo pieno della Scuola proponendoli per la relativa nomina al consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 24. Il direttore della divisione ne coordina le attività ed è responsabile della gestione.

Art. 26.

Senato accademico

1. Il senato accademico è organo di programmazione, sviluppo e governo della didattica e della ricerca della Scuola. Vigila sul funzionamento complessivo dell'istituzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne.

2. Il senato, nel predisporre il programma triennale di cui all'art. 5, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca anche ai fini della redazione dei bilanci annuali di previsione.

3. Il senato inoltre:

a) coordina le attività delle due classi accademiche;

b) dà impulso alle attività delle divisioni;

c) programma annualmente, ai fini della predisposizione del bilancio di previsione, il numero dei posti di allievo ordinario interno, di laurea specialistica, di perfezionamento e di dottorato di ricerca da mettere a concorso;

d) delibera in merito all'istituzione, modificazione e disattivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di laurea specialistica e di corsi master universitari di I e di II livello;

e) approva e modifica le fonti interne di propria competenza;

f) può proporre al consiglio di amministrazione la discussione di argomenti ritenuti di interesse della Scuola;

g) esercita la competenza disciplinare.

4. Il senato accademico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili ed in linea con quanto previsto nel programma triennale, è altresì competente in materia di:

a) chiamate di professori di ruolo di prima fascia, assegnazione a settori scientifico-disciplinari, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi;

b) chiamate di professori di ruolo di seconda fascia, assegnazione a settori scientifico-disciplinari, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi;

c) assegnazione a settori scientifico-disciplinari di posti di ricercatore

5. Il senato accademico è composto, in via ordinaria, da:

a) il direttore;

b) i presidi delle classi accademiche;

c) i direttori delle divisioni;

d) un rappresentante dei professori di prima fascia;

e) un rappresentante dei professori di seconda fascia;

f) un rappresentante dei ricercatori;

g) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca;

h) un rappresentante degli allievi dei corsi di laurea specialistica e degli allievi dei corsi ordinari di II livello;

i) un rappresentante degli allievi ordinari interni di I livello;

j) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

6. I membri di cui alle lettere *d), e), f), g), h), i)* e *j)* sono eletti dalle rispettive categorie.

7. Il senato accademico dura in carica tre anni. È presieduto dal direttore. Le funzioni di segretario del senato sono svolte dal direttore amministrativo.

8. Il senato per le deliberazioni di cui al comma 4 è composto in via straordinaria: per le deliberazioni di cui alla lettera *a)* con la partecipazione riservata a tutti i professori di prima fascia; per le deliberazioni di cui alla lettera *b)* con la partecipazione riservata a tutti i professori di prima e di seconda fascia; per le deliberazioni di cui alla lettera *c)* con la partecipazione riservata a tutti i professori di prima e di seconda fascia ed ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli delle classi accademiche.

9. Per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alle chiamate ed alle assegnazioni ai settori scientifico-disciplinari di cui al comma 4, lettere *a), b)* e *c)*, il senato nella composizione straordinaria prevista al comma 8 può, su proposta del direttore, costituire un comitato di cinque membri composto oltre che dal direttore, che lo presiede, da quattro professori di prima fascia, anche esterni, due per ogni classe accademica.

10. Allo scopo di realizzare una più ampia partecipazione ed il migliore coordinamento delle attività, il senato, su proposta dei presidi, può riunirsi in seduta allargata ai membri dei consigli delle classi accademiche competenti a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno.

11. Il senato può delegare ai consigli delle classi accademiche l'adozione di provvedimenti su oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per un periodo di tempo definito.

12. Il senato, su proposta del direttore, può indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.

13. Per la trattazione di temi di comune interesse, il senato, nella composizione ristretta al direttore ed ai presidi delle classi accademiche può integrarsi con la partecipazione del rettore dell'Università di Pisa e dei presidi delle facoltà dello stesso ateneo operanti nei settori scientifico-disciplinari di cui all'art. 2.

14. L'ordine del giorno del senato accademico così integrato è definito dal direttore della scuola, sentito il rettore dell'Università di Pisa.

15. Il senato accademico, per lo svolgimento delle proprie funzioni, può chiedere al presidente di partecipare alle proprie sedute.

Art. 27.

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio è organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola nella gestione amministrativa finanziaria, economica e patrimoniale ed esercita ogni altra competenza prevista dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione:

a) approva il programma triennale e le sue revisioni annuali di cui all'art. 5;

b) viene informato dal presidente, coadiuvato dal direttore, sull'attività e sul funzionamento della Scuola;

c) esamina l'esito degli atti di programmazione e di indirizzo, la gestione della scuola e lo stato di attuazione del bilancio preventivo;

d) approva il bilancio di previsione, avvalendosi delle linee di sviluppo elaborate dal senato accademico, il conto consuntivo e il bilancio sociale;

e) determina le azioni necessarie per la valorizzazione dei prodotti della ricerca della Scuola all'esterno;

f) approva le fonti interne di sua competenza e le relative modifiche;

g) determina la misura di eventuali indennità relative alla partecipazione agli organi di governo della Scuola;

h) su proposta del senato accademico delibera di attribuire indennità di carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni;

i) su proposta del senato accademico determina le eventuali incentivazioni da attribuire al personale docente impegnato, con particolari responsabilità, nella gestione di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale e/o nella progettazione e nello svolgimento di corsi di alta formazione e di formazione continua;

j) può, nell'interesse della Scuola e sentito il senato accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significato per le attività della Scuola;

k) nomina i direttori dei centri di spesa di cui all'art. 31;

l) delibera sulle questioni che il presidente decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione;

m) esercita ogni altra competenza prevista dalla legge, dallo statuto e dalle fonti interne.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da:

a) il presidente;

b) il direttore;

c) il direttore amministrativo;

d) un dirigente generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

e) un dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze;

f) un dirigente della regione Toscana;

g) un membro designato dall'associazione ex-allievi della Scuola, tra i suoi membri;

h) due consiglieri cooptati dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente tra persone che abbiano particolare competenza in materia di gestione amministrativa.

4. Possono inoltre far parte del consiglio di amministrazione, fino ad un massimo di due membri, soggetti privati e enti pubblici che si impegnino a contribuire, secondo criteri definiti dal consiglio di amministrazione, d'intesa con il senato accademico, al bilancio della Scuola con l'erogazione di fondi non finalizzati.

5. I membri di cui alle lettere *d), e)* ed *f)* del comma 3 sono scelti tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni. Il mancato perfezionamento della relativa nomina, nonché della designazione di cui alla lettera *g)*, non condiziona la regolare costituzione del consiglio di amministrazione.

6. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni. È presieduto dal presidente. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo.

7. Le riunioni del consiglio di amministrazione possono svolgersi per audioconferenza o videoconferenza. In tal caso il presidente, o, in sua assenza, chi lo sostituisce, deve verificare la presenza del numero legale per la costituzione della seduta, identificando, personalmente ed in modo certo, tutti i partecipanti collegati in audioconferenza o videoconferenza, e assicurarsi che gli strumenti audiovisivi consentano agli stessi, in tempo reale, di seguire la discussione ed intervenire nella trattazione degli argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui debbono trovarsi contemporaneamente sia il presidente, o chi lo sostituisce, che il segretario.

8. Su invito del presidente possono partecipare al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e per specifici argomenti posti all'ordine del giorno, i direttori dei centri di spesa nonché i responsabili di attività operative.

Art. 28.

Presidi

1. I presidi sono eletti per la durata di un triennio dai rispettivi consigli delle classi accademiche fra i professori di prima fascia a tempo pieno ordinari e straordinari appartenenti alla classe accademica.

2. I presidi, nominati con decreto del direttore, durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di due volte.

3. I presidi sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali, esercitando le funzioni loro attribuite dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne e dando attuazione alle delibere dei consigli delle classi accademiche.

4. I presidi riportano al senato accademico le indicazioni emerse nei consigli delle classi accademiche.

Art. 29.

Consigli delle classi accademiche

1. I consigli delle classi accademiche sono composti da:

a) il preside;

b) i professori di prima e di seconda fascia;

c) un rappresentante dei ricercatori per ogni settore scientifico-disciplinare;

d) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca per ogni settore scientifico-disciplinare, di cui all'art. 2;

e) un rappresentante degli allievi dei corsi ordinari interni di II livello per ogni settore scientifico-disciplinare di cui all'art. 2;

f) un rappresentante degli allievi dei corsi di laurea specialistica e degli allievi ordinari interni di II livello per ogni settore scientifico-disciplinare, di cui all'art. 2;

g) un rappresentante degli allievi dei corsi master universitari di I e di II livello afferenti alle classi.

2. I membri di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, sono eletti dalle rispettive categorie.

3. I membri di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)*, durano in carica un anno, i membri di cui alla lettera *c)* un triennio, salvo esigenze di rinnovo anticipato delle cariche.

4. All'inizio dell'anno accademico il consiglio di ciascuna delle due classi accademiche si riunisce in seduta allargata ai ricercatori delle classi accademiche per approvare il programma delle attività didattiche e tutoriali, secondo gli indirizzi definiti dal senato accademico e dai consigli delle classi accademiche.

5. Su invito del preside possono partecipare, con voto consultivo, al consiglio della classe accademica di scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici.

6. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore più giovane in ruolo.

7. I consigli delle classi accademiche coordinano le attività didattiche e di ricerca dei settori scientifico-disciplinari afferenti alla classe accademica. In particolare:

a) propongono al senato accademico l'istituzione, la modificazione e la disattivazione di corsi di perfezionamento, di dottorato di ricerca, di laurea specialistica e di corsi master universitari di I e di II livello;

b) propongono al senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo interno ordinario, dei corsi di laurea specialistica e dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca di cui agli articoli 41, 42, 43.

8. Esercitano anche le attribuzioni previste dalle norme per i consigli delle facoltà universitarie, entro i limiti stabiliti dallo statuto.

Art. 30.

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è un organo cui spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Scuola.

2. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti di norma tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti del collegio sono proposti dal presidente e nominati con suo decreto su designazione del consiglio di amministrazione. Essi durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati consecutivamente più di due volte. I revisori restano in carica fino al 30 giugno del terzo anno successivo a quello di nomina.

3. I compiti e le modalità di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

TITOLO IV

STRUTTURE DIDATTICHE, DI RICERCA E DI GESTIONE

Art. 31.

Centri di spesa

1. Le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono supportate dalle divisioni istituite e disciplinate ai sensi dell'art. 25.

2. Il consiglio di amministrazione può istituire altresì unità organizzative di servizio, anche a carattere temporaneo, per lo sviluppo e la gestione di progetti o attività preventivamente individuate e definite, facendo ricorso se del caso all'istituto del funzionario ordinatore, dotandole di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 16.

3. Il consiglio di amministrazione al momento della istituzione determina il grado di autonomia di tali centri di spesa secondo due distinte categorie:

a) centri di spesa di tipo A con autonomia finanziaria e di bilancio;

b) centri di spesa di tipo B con autonomia di spesa nell'ambito del bilancio della Scuola.

Art. 32.

Classi accademiche

1. La Scuola si articola, ai sensi dell'art. 2, nella classe accademica di scienze sociali e nella classe accademica di scienze sperimentali.

2. Afferiscono alla classe accademica di scienze sociali i professori e i ricercatori in servizio alla Scuola, inquadrati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in settori scientifico-disciplinari, appanenenti ad uno dei seguenti settori: scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche.

3. Afferiscono alla classe accademica di scienze sperimentali i professori e i ricercatori in servizio alla Scuola inquadrati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in settori scientifico-disciplinari appartenenti ad uno dei seguenti settori: ingegneria industriale e dell'informazione; scienze agrarie; scienze mediche.

4. Afferiscono alle classi accademiche, in ragione dei rispettivi settori scientifico-disciplinari e relativamente alle questioni di loro interesse, gli allievi, i professori a contratto e i «visitatori».

5. Afferiscono alla classe accademica di scienze sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici.

6. Il senato accademico delibera l'afferenza dei docenti ad una delle due classi accademiche nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in settori scientifico-disciplinari non appartenenti ad uno dei settori presenti nell'ordinamento della Scuola.

Art. 33.

Centri e laboratori di ricerca

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, può istituire centri e laboratori per favorire lo sviluppo di settori di particolare rilevanza. All'attività dei centri e laboratori partecipano professori, ricercatori, tecnici e allievi della Scuola e possono essere aggregati soggetti esterni interessati alle attività svolte.

2. La direzione dei centri e dei laboratori è affidata dal senato accademico, su proposta del direttore, ad un coordinatore scelto fra esperti del settore.

TITOLO V

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 34.

Corsi integrativi per gli allievi interni ordinari

1. I corsi ordinari di I livello, di cui all'art. 6, lettera *a)*, hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea o a ciclo unico, dell'Università di Pisa.

2. I corsi ordinari di II livello, di cui all'art. 6, lettera *b)*, hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea specialistica attivati dalle università presso le quali sono iscritti gli allievi dei corsi ordinari stessi.

3. Il regolamento didattico di Ateneo disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università di Pisa ed alle attività formative interne della Scuola.

Art. 35.

Corsi di laurea specialistica

1. I corsi di laurea specialistica, istituiti su convenzione con altre università nazionali, anche in collaborazione con università straniere, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.

2. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli allievi.

3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea specialistica sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.

Art. 36.

Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca

1. I corsi di perfezionamento ed i corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 6, lettere *d)* ed *e)*, hanno durata non inferiore a tre anni.

2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico-didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalità di ammissione alla discussione della tesi.

Art. 37.

Master universitari

1. I master universitari di primo e secondo livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.

2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stages, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.

3. Per compiti di supporto alle attività didattiche e di tutorato può essere attivata la figura del *tutor* da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico-scientifica e professionale.

Art. 38.

Altri corsi di formazione

1. La Scuola può istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, di varia durata, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati, che ne assicurino la copertura delle spese.

Art. 39.

Titoli

1. La Scuola rilascia il titolo di licenza agli allievi interni ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza entro sei mesi dalla data di conseguimento della laurea.

2. La Scuola rilascia il titolo di licenza specialistica agli allievi interni ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza specialistica entro un anno dalla data di conseguimento della laurea specialistica.

3. La Scuola rilascia la laurea specialistica agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 35 del presente statuto.

4. La Scuola rilascia il titolo di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi di durata almeno triennale e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di perfezionamento.

5. La Scuola rilascia il titolo di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di dottorato.

6. La Scuola rilascia il master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.

7. Il rilascio degli altri diplomi e attestati previsti dall'art. 6 del presente statuto, è disciplinato da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

Art. 40.

Titolo di perfezionamento a candidati esterni

1. Su parere favorevole di tre studiosi della materia designati dal direttore, il senato accademico può ammettere in via eccezionale a sostenere l'esame per il conferimento del titolo di perfezionamento, laureati italiani o stranieri i quali, ancorché non allievi della Scuola, abbiano dimostrato, per studi compiuti e pubblicazioni fatte, notevoli capacità scientifiche nella disciplina nella quale chiedono il titolo di perfezionamento stesso.

TITOLO V

ALLIEVI

Art. 41.

Allievi interni ordinari della Scuola

1. Sono allievi interni ordinari della Scuola gli allievi che, essendo risultati vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 7, sono ammessi e frequentano i corsi integrativi di I e di II livello e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico di Ateneo.

2. In attuazione dell'art. 6, lettere *a)* e *b)* dello statuto, entro il mese di marzo, il senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo interno ordinario per l'anno accademico successivo, proposti dalle classi accademiche.

3. La Scuola garantisce di norma agli allievi interni l'accoglienza nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo quanto previsto all'art. 46.

Art. 42.

Allievi dei corsi di laurea specialistica

1. Sono allievi dei corsi di laurea specialistica istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 6, lettera *c)*, gli allievi che avendo superato le prove previste nel relativo bando di concorso sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi.

2. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennità di alloggio agli allievi suddetti, secondo criteri e modalità da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilità degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.

Art. 43.

Allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca

1. Sono allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca gli allievi che, essendo risultati vincitori nel relativo concorso, sono iscritti e frequentano gli specifici corsi di insegnamento.

2. Il senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca per l'anno accademico successivo, proposti dalle classi accademiche.

Art. 44.

Allievi aggregati

1. Il senato accademico, su proposta della classe accademica competente, può attribuire, previa valutazione dei requisiti di merito, la qualifica di allievo aggregato a studenti iscritti ad università nazionali o straniere che intendono iscriversi e frequentare corsi impartiti nella Scuola.

2. Agli allievi aggregati possono essere rilasciati attestati di frequenza o crediti didattici, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici.

Art. 45.

Obblighi didattici

1. Il regolamento didattico di ateneo stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi.

2. Gli allievi interni ordinari di I e II livello devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.

3. Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allievi.

Art. 46.

Diritto allo studio

1. La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del «tutorato», disciplinato con regolamento in conformità all'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.

2. La Scuola garantisce di norma l'accoglienza degli allievi ordinari interni nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo le norme regolamentari interne che disciplinano, tra l'altro, i presupposti e le modalità per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti nonché l'accesso alle strutture di servizio. Su proposta del senato accademico, il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente il contributo didattico per gli allievi ordinari interni nonché contributi a favore degli stessi fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola.

3. La Scuola promuove, in conformità all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attività connesse ai servizi resi.

4. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti a fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle università e dalle regioni.

Art. 47.

Attività culturali, sportive e ricreative

1. La Scuola promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli allievi, i quali possono dar vita anche a forme associative che il senato accademico può riconoscere.

Art. 48.

Assemblea degli allievi

1. Gli allievi dei corsi di laurea e di laurea specialistica, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca costituiscono l'assemblea degli allievi. L'assemblea degli allievi può essere convocata per una sola delle sue componenti.

2. Il funzionamento dell'assemblea è stabilito con apposito regolamento.

TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 49.

Organizzazione e organico

1. L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola è definita con delibera del consiglio di amministrazione in sede di programmazione triennale, sentito il senato accademico.

2. Su proposta del direttore amministrativo alle strutture viene assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario al loro regolare funzionamento in coerenza con l'organico definito nel programma triennale di cui all'art. 5.

Art. 50.

Direzione amministrativa

1. La direzione amministrativa è competente in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici di interesse generale della Scuola. Alla direzione amministrativa è preposto il direttore amministrativo della Scuola che è responsabile delle relative attività. Inoltre, in attuazione delle direttive del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del presidente e del direttore della Scuola, adottate ai sensi degli articoli 22, 23, 24, 26 e 27, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti dei servizi amministrativi generali della Scuola, coadiuvando altresì il presidente e il direttore nell'attuazione delle deliberazioni degli organi accademici, il direttore amministrativo, con atto scritto e motivato, può delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate. Non si applica in ogni caso l'art. 2103 del codice civile.

2. L'incarico di direttore amministrativo è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, sentito il direttore, ad un dirigente della Scuola, di altra università, o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche.

3. L'incarico è attribuito a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due anni e può essere rinnovato.

Art. 51.

Nucleo di valutazione

1. La Scuola istituisce un «Nucleo di valutazione» per l'analisi dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture e del rendimento dell'attività svolta verificando con idonee modalità il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.

2. Il nucleo di valutazione è definito dal direttore, sentito il presidente, in coerenza con la normativa vigente ed è nominato con suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato.

3. Ai componenti del suddetto organismo può essere attribuita un'indennità di carica.

4. Il nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore della Scuola.

5. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del nucleo nonché l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, con la possibilità di istituire a supporto del nucleo stesso un'unità organizzativa capace di migliorare le funzioni di programmazione e controllo dell'attività gestionale.

Art. 52.

Incarichi dirigenziali

1. La direzione di strutture di livello dirigenziale può essere affidata per una sola unità, con contratto di diritto privato e a tempo determinato, a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attività in organismi ed enti pubblici

o privati, o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o proveniente da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli delle professioni.

Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.

Art. 53.

Valorizzazione della professionalità

1. La Scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.

2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionali.

Art. 54.

Istituzione di posti in organico con finanziamenti esterni

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può istituire posti in organico di personale docente, ricercatore e tecnico-amministrativo sulla base di convenzioni stipulate con organismi pubblici e privati che devono prevedere l'entità e la durata dei finanziamenti utili all'istituzione dei posti.

Art. 55.

Professori a contratto e visitatori

1. La Scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, può stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione nella cultura, nelle professionalità e nelle attività produttive per lo svolgimento di attività formative, di ricerca e di consulenza scientifica.

2. La Scuola, in regime di reciprocità, tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, può altresì avvalersi di docenti di istituzioni italiane, straniere o internazionali, con la qualifica di professore visitatore.

Art. 56.

Ricercatori a tempo determinato

1. La Scuola può istituire posti di ricercatore a tempo determinato, equiparati, ad ogni effetto giuridico, anche ai fini dell'elettorato attivo e passivo delle cariche previste nel presente statuto, alla figura di ricercatore universitario di ruolo confermato, da attivare mediante contratti di diritto privato, per la durata di almeno due anni rinnovabili fino ad una durata massima di otto anni.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57.

Modifiche di statuto

1. Le modifiche allo statuto sono proposte dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione e sono adottate con deliberazione conforme di entrambi gli organi nel medesimo testo.

Art. 58.

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con immediata efficacia di tutte le sue disposizioni che non richiedono di essere applicate con ulteriori fonti interne.

2. Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la Scuola le norme con lo stesso incompatibili.

Art. 59.

Altre disposizioni

1. Tutti gli organi della Scuola in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto restano in carica fino alla data di scadenza naturale del mandato. Ai fini della loro rieleggibilità o riconferma, secondo quanto previsto dal presente statuto, vengono computati i mandati già espletati.

2. Le procedure di individuazione delle rappresentanze per l'elezione del presidente sono effettuate, in prima applicazione, entro sessanta giorni dalla data del decreto direttorale di emanazione delle modifiche statutarie. L'elezione per il presidente deve essere effettuata entro i successivi trenta giorni; a tal fine il professore ordinario decano, coadiuvato dai due presidi delle classi accademiche, svolge le consultazioni e stabilisce la data per la convocazione della riunione del collegio ai sensi dell'art. 23.

3. Le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 23, commi 2 e 3, si svolgono, a regime, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del presidente. Il professore ordinario decano convoca la riunione del collegio per procedere all'elezione almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo.

4. In applicazione dei commi 2 e 3 è eletto il candidato che ottiene i due terzi dei voti degli aventi diritto. Dopo la terza votazione viene proclamato eletto colui che ottiene la maggioranza assoluta.

5. In prima applicazione, ai fini dello svolgimento delle elezioni del direttore per il triennio accademico 2004/2007, l'elettorato attivo è esteso anziché alle rappresentanze dei ricercatori e degli allievi nel senato accademico, di cui all'art. 24, ai rappresentanti delle medesime categorie attualmente in carica nel consiglio direttivo.

6. In fase di costituzione del consiglio di amministrazione, tale organo è validamente costituito dai membri di cui all'art. 27, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, i quali provvederanno nella prima seduta a cooptare i due membri di cui alla lettera *h)*. Con questa composizione il consiglio di amministrazione è pienamente costituito e può legittimamente deliberare anche con il mancato perfezionamento delle cariche dei membri di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)* e *g)* dell'art. 27, comma 3.

7. Per ragioni di semplicità, la Scuola può utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata «Scuola superiore Sant'Anna».

Art. 60.

Strumenti di monitoraggio e verifica del nuovo disegno organizzativo

1. Il senato ed il consiglio di amministrazione istituiscono congiuntamente un osservatorio, del quale fa parte un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, con il compito di effettuare il monitoraggio dell'innovativo modello di governo della Scuola, disciplinato al titolo III del presente statuto, al fine di valutarne gli effetti, le criticità e le eventuali esigenze di interventi migliorativi.

2. Dopo tre anni accademici dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie che prevedono l'istituzione del presidente e del consiglio di amministrazione, tale modello è sottoposto a verifica da parte della Scuola, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

04A08069

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 15 luglio 2004.

Prestazioni indispensabili nel settore dei collegamenti marittimi internazionali effettuati dall'Adriatica di Navigazione S.p.a. con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania. (Deliberazione n. 04/480).

LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Udita la proposta del dott. Michele Figurati, delegato per il settore;

Considerato:

1) che, a parere della Commissione, la legge n. 146/1990, pur sottolineando in maniera specifica e con particolare tutela, il trasporto da e per le isole, non per questo esclude, in via più generale, la doverosa tutela dei diritti costituzionalmente protetti della persona che possono essere lesi sia dalla mancata mobilità e carenza di informazioni sulle agitazioni sindacali, che dalla durata abnorme delle stesse;

2) che, di conseguenza, la Commissione, nella seduta del 23 gennaio 2004, ha valutato positivamente l'applicabilità della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ai servizi internazionali di traghetto con specifico riferimento ai servizi marittimi di trasporto passeggeri per la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania gestiti dall'Adriatica di Navigazione S.p.a;

3) che con nota del 3 marzo 2004 la stessa Commissione ha invitato le parti a definire le necessarie prestazioni indispensabili, sottolineando in particolare quegli aspetti, quali preavviso, durata massima, rarefazione, procedure di raffreddamento e conciliazione, che riducono il danno all'utenza consentendo di conoscere per tempo se e quando sia possibile viaggiare;

4) che tra le associazioni degli utenti interpellate ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, hanno risposto, nei termini di legge, esprimendo parere favorevole, l'Unione nazionale consumatori, l'ADOC - Associazione difesa orientamento consumatori e la Federconsumatori;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, l'accordo stipulato in data 25 maggio 2004 tra la l'Adriatica di Navigazione S.p.a, assistita da Fedarlinea, e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, e Uiltrasporti nonché, separatamente, da Federmar-Cisal e Ugl - Mare, nella parte relativa all'individuazione delle prestazioni indispensabili (punto 2 dell'accordo stesso).

Dispone

la trasmissione della presente delibera alle segreterie nazionali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Federmar - Cisal e Ugl - Mare, all'Adriatica di Navigazione S.p.a e alla Fedarlinea, nonché al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

Dispone inoltre

a norma dell'art. 13, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 146/1990, la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 2004

Il presidente: MARTONE

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2004, addì 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'Adriatica, assistita da la Fedarlinea, e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

(Omissis).

Le parti convengono quanto segue:

1. la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania;

2. che visto però il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sarà garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/1990 e del protocollo 1º agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per i collegamenti con le isole:

preavviso di dieci giorni;

indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalità di attuazione dello sciopero;

esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalità previste dal citato protocollo 1º agosto 2000;

intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza.

FILT-CGIL (firmato) ADRIATICA S.p.a. (firmato)

FIT-CISL (firmato) FEDARLINEA (firmato)

UILTRASPORTI (firmato)

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2004, addì 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'Adriatica, assistita dalla Fedarlinea, e la organizzazione sindacale Federmar-Cisal.

(Omissis).

Le parti convengono quanto segue:

1. la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania;

2. che visto però il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sarà garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/1990 e del protocollo 1º agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per collegamenti con le isole:

preavviso di dieci giorni;

indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalità di attuazione dello sciopero;

esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalità previste dal citato protocollo 1° agosto 2000;

intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza.

FEDERMAR-CISAL (firmato) ADRIATICA S.p.a. (firmato)

FEDARLINEA (firmato)

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 2004, addì 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'Adriatica, assistita dalla Fedarlinea, e la organizzazione sindacale Ugl-Mare.

(Omissis).

Le parti convengono quanto segue:

1. la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania;

2. che visto però il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sarà garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/1990 e del protocollo 1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per collegamenti con le isole:

preavviso di dieci giorni;

indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalità di attuazione dello sciopero;

esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalità previste dal citato protocollo 1° agosto 2000;

intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza.

UGL-MARE (firmato) ADRIATICA S.p.a. (firmato)

FEDARLINEA (firmato)

04A07803

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 8 luglio 2004.

Attuazione ordinanza commissariale n. 148 del 16 luglio 1999 «Interventi di razionalizzazione del sistema idrico di Tortolì» ente realizzatore: assessorato regionale dei lavori pubblici, ente attuatore: comune di Tortolì. (Ordinanza n. 403).

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della regione è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario covernativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409 del 28 giugno 1995;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per la protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002, articoli 13 e 14;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 con la quale sono stati conferiti ulteriori poteri al commissario governativo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2004 con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2004;

Viste le ordinanze n. 25 del 31 dicembre 1995, n. 42 del 20 maggio 1996, n. 52 del 9 agosto 1996, n. 111 del 17 novembre 1998, n. 128 del 28 dicembre 1998, n. 148 del 16 luglio 1999, n. 152 del 26 luglio 1999, n. 171 dell'11 novembre 1999, n. 255 del 23 ottobre 2001, n. 268 del 24 ottobre 2001, n. 296 del 19 giugno 2002, n. 299 del 27 giugno 2002, n. 304 dell'11 luglio 2002, n. 305 dell'11 luglio 2002, n. 307 del 15 luglio 2002 e n. 337 del 31 dicembre 2002, n. 362 del 1° agosto 2003 e n. 395 del 19 maggio 2004 con le quali sono stati individuati gli interventi commissariali per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2443 del 30 maggio 1996, con la quale in deroga alla normativa vigente, la Cassa depositi e prestiti è stata autorizzata a concedere mutui nel limite massimo di 300 miliardi alla regione autonoma della Sardegna o ai suoi enti strumentali affidatari degli interventi, con garanzia della regione stessa, su richiesta del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna per la realizzazione degli interventi destinati a fronteggiarla e la cui linea di finanziamento era inizialmente prevista su fondi privati;

Vista la legge regionale 2 aprile 1997, n. 12, che autorizza l'amministrazione regionale e gli enti alla contrazione di mutui con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione delle infrastrutture e degli impianti programmati dal commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista la legge regionale 15 aprile 1998, n. 11, che prevede, tra l'altro, la possibilità di contrarre i mutui di cui alla legge regionale n. 12/1997 anche con altri enti creditizi e finanziari, ed autorizza, nelle more della contrazione dei mutui stessi, l'utilizzo dello specifico stanziamento iscritto nel bilancio regionale - esercizio 1998, nello stato di previsione dell'assessorato dei lavori pubblici, cap 08173-00;

Atteso che con ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999, come rettificata dall'ordinanza n. 151 del 26 luglio 1999, è stato incluso tra le opere del programma commissariale, con finanziamento a valere sui fondi di cui

al citato capitolo 08173-00 del bilancio regionale - esercizio 1998, l'intervento «Interventi di razionalizzazione del sistema idrico di Tortolì» per l'importo complessivo di € 413.165,51 (L. 800.000.000);

Atteso che la suddetta ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 ha individuato l'assessorato regionale dei lavori pubblici quale ente realizzatore dell'intervento in argomento ed il comune di Tortolì quale ente attuatore, ed ha altresì qualificato gli enti predetti quali strutture commissariali ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 2409/95, art. 5;

Atteso che la suddetta ordinanza n. 148/99 ha inoltre previsto che il commissario governativo provveda, a valere sui fondi di cui alla contabilità speciale di tesoreria n. 1690/3, al pagamento della prima quota, pari al 25% dell'importo dei singoli interventi programmati a valere su mutuo Cassa depositi e prestiti, direttamente a favore degli enti attuatori, a titolo di reintegro delle somme versate dall'assessorato regionale dei lavori pubblici al Consorzio per l'acquedotto sul Rio Govossai, per l'intervento inserito nel programma comunitario Interreg IIC;

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, ha delegato l'attuazione dell'opera suddetta al comune di Tortolì, con determinazione del direttore generale n. 713/99;

Atteso che il comune di Tortolì, con nota 21 gennaio 2003, ha comunicato che il finanziamento di cui alla sopracitata ordinanza n. 148/99 è stato destinato, unitamente ad altri finanziamenti, alla realizzazione dell'impianto di potabilizzazione comunale, in riferimento al quale è stata adottata una variante urbanistica che ha avuto un lungo iter approvativo, in particolare per quanto riguarda lo studio di compatibilità paesistico e ambientale ad esso connesso, ed ha inoltre comunicato di aver già approvato il progetto definitivo e di essere prossimo all'approvazione del progetto esecutivo ed alla conseguente indizione della gara d'appalto;

Atteso che il comune di Tortolì ha approvato, con determinazione del responsabile del servizio tecnico, ai sensi della legge regionale n. 24/1987, il progetto esecutivo dell'intervento «realizzazione dell'impianto di potabilizzazione» dell'importo complessivo di € 903,799,49, finanziato per l'importo di € 413,165,52 con i fondi di cui all'ordinanza n. 148/99;

Atteso che il comune di Tortolì, con nota protocollo n. 843 del 9 febbraio 2004, ha comunicato che i lavori dell'impianto di potabilizzazione sono stati aggiudicati, giusta determinazione n. 60212 del 25 maggio 2003, e sono in corso di ultimazione;

Ritenuto conseguentemente di dover provvedere, in relazione all'intervenuta approvazione da parte del comune del progetto relativo all'impianto di potabilizzazione comunale che ricomprende il finanziamento di € 413.165,52 assegnato con ordinanza n. 148/99, al versamento a favore del comune di Tortolì della somma di € 103.291,38 pari al 25% dell'importo del finanziamento di cui alla predetta ordinanza n. 148/99;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997 e n. 154 del 30 luglio 1999 con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per la contabilità e per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini della presente ordinanza è disposta la presa d'atto dell'intervenuta approvazione, da parte dei competenti organi del comune di Tortolì, ai sensi della legge regionale n. 24/1987, del progetto di «realizzazione dell'impianto di potabilizzazione» dell'importo complessivo € 903.799,49, finanziato, per l'importo di € 413.165,51, con i fondi assegnati al comune di Tortolì con ordinanza commissariale n. 148/99 per «interventi di razionalizzazione del sistema idrico di Tortolì».

2. Con atto di determinazione immediatamente successivo alla presente ordinanza si provvederà al versamento a favore del comune di Tortolì della somma di € 103.291,38.

3. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni dell'ordinanza n. 148 del 16 luglio 1999 come rettificata dall'ordinanza n. 151 del 26 luglio 1999.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 8 luglio 2004

Il sub-commissario governativo: DURANTI

04A07738

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Pola (Croazia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Tiziano Sosic, vice Console onorario in Pola, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
2. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;
3. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;
4. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
5. Emanazione di alti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente il Consolato generale d'Italia in Fiume);
6. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;
7. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
8. Rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, il Consolato generale d'Italia in Fiume;
9. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Fiume della documentazione relativa al rilascio dei visti;
10. Ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Fiume delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
11. Ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Fiume, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
12. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al Consolato generale d'Italia in Fiume;
13. Notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Fiume;
14. Effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;
15. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2004.

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A07575

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Oulu (Finlandia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

La signora Ulla Kristiina Paananen, vice Console onorario in Oulu, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;
2. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;
3. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;
4. Rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;
5. Autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge, con esclusione di quelle a carattere notarile;
6. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio dei visti;
7. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
8. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Helsinki delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;
9. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;
10. Assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Helsinki;
11. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Helsinki;
12. Tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2004.

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A07576

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Aksai (Kazakistan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il signor Paolo Campelli, vice Console onorario in Aksai (Kazakistan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Almaty degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani e dei comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty di dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

3. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

4. Ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Almaty degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. Emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

6. Accettazione di autocertificazioni dei cittadini italiani su atti amministrativi, rilascio di vidimazioni e legalizzazioni di atti amministrativi;

7. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty dei moduli di iscrizione dei cittadini italiani all'A.I.R.E;

8. Tenuta dello schedario dei cittadini e quello delle firme delle autorità locali;

9. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty della documentazione relativa al rilascio dei visti a favore di cittadini kazakhstani;

10. Ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Almaty delle richieste di rilascio e/o rinnovo di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

11. Compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare e trasmissione delle stesse all'Ambasciata d'Italia in Almaty, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Almaty;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 9 luglio 2004.

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A07577

Istituzione dell'Agenzia consolare onoraria a Boa Vista (Brasile)

È istituita a Boa Vista (Brasile), un'Agenzia consolare onoraria, posta alle dipendenze del consolato d'Italia e Recife, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato di Roraima.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07728

Entrata in vigore dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Albania aggiuntivo alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983, firmato a Roma il 24 aprile 2002.

Il giorno 25 giugno 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo — aggiuntivo alla convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 — tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Albania, firmato a Roma il 24 aprile 2002, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 11 luglio 2003, n. 204, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 6 agosto 2003.

In conformità all'art. 8, l'Accordo entra in vigore il giorno 25 giugno 2004.

04A07729

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 4 agosto 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,1983
Yen giapponese	133,72
Corona danese	7,4352
Lira Sterlina	0,65960
Corona svedese	9,1938
Franco svizzero	1,5394
Corona islandese	86,33
Corona norvegese	8,4145
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57940
Corona ceca	31,769
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	250,14
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6527
Lira maltese	0,4245
Zloty polacco	4,4350
Leu romeno	40954
Tallero sloveno	240,0100
Corona slovacca	40,120
Lira turca	1782400
Dollaro australiano	1,7079
Dollaro canadese	1,5844
Dollaro di Hong Kong	9,3465
Dollaro neozelandese	1,8624
Dollaro di Singapore	2,0667
Won sudcoreano	1399,08
Rand sudafricano	7,5483

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A08196

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164.

Esaminata la domanda inoltrata dalla Confederazione italiana agricoltori di Trapani, Coldiretti di Trapani, Unione agricoltori di Trapani, Lega delle cooperative di Trapani, A.G.C.I. di Trapani, Unione Cooperative di Trapani, Federvini di Trapani, Fedrdoc di Trapani, Unione italiana vini di Trapani, in data 3 marzo 2003, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Erice»;

Visto, il parere favorevole della regione Siciliana in merito alla richiesta di riconoscimento dei vini a D.O.C. «Erice» in sostituzione della I.G.T. «Colli Ericini»;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1995, e successive modifiche, con il quale è stata riconosciuta l'Indicazione geografica tipica Colli Ericini, ed in particolare l'art. 4, comma 1, lettera *a)*, che prevede la decadenza da Indicazione geografica tipica nel momento stesso in cui viene riconosciuta la denominazione di origine controllata recante il nome geografico o parte di esso della I.G.T. in discorso;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi in Erice il giorno il febbraio 2004;

Visto il parere favorevole della regione Siciliana — prot. n. 4151 del 14 giugno 2004 — in merito alla delimitazione della zona di imbottigliamento coincidente con la zona di vinificazione per i vini di cui trattasi;

Considerato che la regione stessa, con la nota sopra indicata, ha fatto presente di aver provveduto a verificare la percentuale del 66% di rappresentatività, stabilita nel decreto ministeriale 31 luglio 2003 recante «modalità e requisiti per la delimitazione della zona di imbottigliamento nei disciplinari di produzione dei vini a D.O.C. e D.O.C.G.» e, che gli atti giustificativi sono depositati presso la regione Siciliana Assessorato agricoltura e foreste - Direzione interventi strutturali;

Ha espresso, nella riunione del 15 luglio 2004 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «ERICE»

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Erice» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:

«Erice» Bianco;
«Erice» Ansonica o Insolia;
«Erice» Catarratto;
«Erice» Grecanico;
«Erice» Grillo;
«Erice» Chardonnay;
«Erice» Muller Thurgau;
«Erice» Sauvignon;
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo;
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon;
«Erice» Moscato;
«Erice» Passito;
«Erice» Spumante (nelle tipologie Dolce e Brut);
«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva);
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola;
«Erice» Frappato;
«Erice» Perricone o Pignatello;
«Erice» Cabernet Sauvignon;
«Erice» Syrah;
«Erice» Merlot;

Art. 2.

Base ampelografica

I vini di cui all'art. 1 devono essere ottenuti dalle uve prodotte da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Erice» Bianco:

Catarratti: minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana, fino ad un massimo del 40%.

La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni Chardonnay, Muller Thurgau, Sauvignon, Ansonica o Insolia, Grecanico dorato o Grecanico, Grillo, Catarratti, Moscato di Alessandria o Zibibbo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 15%.

«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo:

Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.

«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon:

Sauvignon B. minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.

«Erice» Passito:

Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.

«Erice» Moscato:

Moscato di Alessandria minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.

«Erice» Rosso (anche nella tipologia Riserva):

Calabrese o Nero d'Avola: minimo 60%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 40%.

La denominazione di origine controllata «Erice» con la menzione di uno dei seguenti vitigni Calabrese o Nero d'Avola, Frappato, Cabernet Sauvignon, Perricone o Pignatello, Syrah, Merlot, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 15%.

«Erice» Spumante:

per la tipologia Dolce: Moscato di Alessandria o Zibibbo minimo 95%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 5%.

Per la tipologia Brut: Chardonnay minimo 70%.

Possono concorrere alla produzione di detto spumante altri vitigni idonei alla coltivazione nella regione Siciliana fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Zona di produzione uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» ricade nella provincia di Trapani e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto il territorio del comune di Buseto Palizzolo e parte dei territori dei comuni di Erice, Valderice, Custonaci, Castellammare del Golfo e Trapani.

La zona è così delimitata: «La delimitazione ha inizio nel comune di Erice in località Grotta Perciata per procedere in senso antiorario lungo le località San Matteo, Fontana Bianca, Martogna Porta Guastella, Torre dei quattro venti, Casa La Porta, Nord Santuario S. Anna, c.da Difali, Torrebianca, Villa Roccaforte fino ad incrociare la S.S. 113; si segue la S.S. 113 in direzione est sino ad arrivare in località Torretta, dove si interseca la via Fumosa; questa, viene percorsa in direzione sud fino ad incrociare la S.P. Trapani-Salemi che la si segue fino al Ponte della Collura; si continua lungo la linea del confine amministrativo del comune di Trapani fino ad arrivare in località Bruca dove si interseca il confine amministrativo di Buseto Palizzolo; da qui, sempre in senso antiorario si prosegue lungo il confine amministrativo di Buseto Palizzolo, per arrivare in località Racabbe a quota m.s.l.m. 205 che segna l'ingresso nel territorio di Castellammare del Golfo. La delimitazione procede in direzione nord lungo le quote 225, 231, 240 fino ad incrociare il confine amministrativo del comune di Custonaci. Si segue detto confine per giungere in località Brullo ed entrare nel territorio di Custonaci; da questo punto si segue la linea immaginaria che attraversa case Fontana, Case La Porta, Case Chiova, Bellazita, zona sud-est località Sperone, fino a collegarsi col pozzo della Noce; quindi si segue la zona pedemontana di Montagna Sparacio, si attraversa la S.P. Trapani - San Vito Lo Capo, si procede lungo la linea che unisce le località Ronza, Mandra, Mandria Luppino, Piano Alastre, Portella del Cerriolo, fino ad incontrare il ponte del Rio Forgia; si segue il percorso del fiume in direzione c.da Linciasa per poi deviare in direzione ovest attraversando Baglio Sciare, Rione Catalano, San Andrea Bonaria, Baglio Todaro ed, infine, incontrare la grotta Berciata in Territorio di Erice, quale punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

4.1 *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali di coltivazione dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Erice» devono essere quelle tradizionali della zona atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni idonei per le produzioni della denominazione di origine di cui si tratta.

4.2 *Densità d'impianto.*

Per i nuovi impianti ed i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3500 per le uve a bacca bianca e 4000 per le uve a bacca nera, in coltura specializzata.

4.3 *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

Le forme di allevamento consentite sono l'alberello e la controspalliera. Sono escluse le forme di allevamento espanse.

La regione Siciliana può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

I sesti d'impianto devono essere adeguati alle forme di allevamento.

4.4 *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.5 *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

Le produzioni massime di uva, espresse in tonnellate a ettaro, e le gradazioni minime naturali sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva T/ha	Titolo alcolom. vol. nat. minimo % vol.
«Erice» Bianco	11	12,00
«Erice» Ansonica o Insolia	11	12,00
«Erice» catarratto	11	12,00
«Erice» Grecanico	11	12,00
«Erice» Grillo	11	12,00
«Erice» Chardonnay	9	12,00
«Erice» Müller Thurgau	11	12,00
«Erice» Sauvignon	11	12,00
«Erice» vendemmia Tardiva Sauv.	6	16,00
«Erice» vendemmia Tardiva Zibibbo	6	16,00
«Erice» Moscato	11	12,00
«Erice» Passito	11	13,00
«Erice» Spumante (Dolce e Brut)	11	12,00
«Erice» Rosso (anche tipol. Riserva)	11	12,50
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola	11	12,50
«Erice» Frappato	11	12,50
«Erice» Perricone o Pignatello	11	12,50
«Erice» Cabernet Sauvignon	9	12,50
«Erice» Syrah	11	12,50
«Erice» Merlot	9	12,50

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Vinificazione ed elaborazione

5.1 *Zona di vinificazione.*

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione, ivi compreso l'appassimento delle uve, l'affinamento e l'invecchiamento obbligatorio debbono essere effettuate in tutto il territorio amministrativo dei comuni compresi anche solo in parte nella zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

5.2 *Zona di imbottigliamento.*

Le operazioni di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine controllata Erice devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione.

5.3 *Correzioni.*

Non è consentito l'arricchimento.

5.4 *Elaborazione.*

La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente con il metodo della rifermentazione in autoclave.

La tipologia passito deve essere ottenuta da uve appassite anche in fruttaio e/o con le tecniche ed attrezzature consentite dalla normativa vigente.

Le tipologie vendemmia tardiva devono essere ottenute da uve appassite sulla pianta.

5.5 *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino finito e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Prod. massima di vino Hl/ha
«Erice» Bianco	70%	77,00
«Erice» Ansonica o Insolia	70%	77,00
«Erice» Catarratto	70%	77,00
«Erice» Grecanico	70%	77,00
«Erice» Grillo	70%	77,00
«Erice» Chardonnay	70%	63,00
«Erice» Muller Thurgau	70%	77,00
«Erice» Sauvignon	70%	77,00
«Erice» Vendemmia Tardiva Zibibbo	60%	36,00
«Erice» Vendemmia Tardiva Sauvignon	60%	36,00
«Erice» Moscato	70%	77,00
«Erice» Passito	40%	44,00
«Erice» Spumante (Dolce e Brut)	70%	77,00
«Erice» Rosso (anche tipol. Riserva)	70%	77,00
«Erice» Calabrese o Nero d'Avola	70%	77,00
«Erice» Frappato	70%	77,00
«Erice» Perricone o Pignatello	70%	77,00
«Erice» Cabernet Sauvignon	70%	63,00
«Erice» Syrah	70%	77,00
«Erice» Merlot	70%	63,00

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 75% per le tipologie bianche, rosse e spumante, il 63% per le tipologie vendemmia tardiva, il 43% per la tipologia passito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine. Oltre detti limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.

L'eccedenza del 5%, se ne ha le caratteristiche, può essere designata come vino ad I.G.T.

5.6 *Invecchiamento.*

Per il vino «Erice Rosso», la menzione «Riserva» è ammessa a condizione che, prima dell'immissione al consumo, venga sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di anni due, a decorrere dal 10 novembre dell'anno di produzione delle uve.

Art. 6.

Caratteristiche dei vini al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Erice» Bianco:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato, fragrante; sapore: secco, armonico, vivace;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Erice» Grecanico:
colore: paglierino più o meno carico con riflessi verdolini;
odore: delicato, gradevole più o meno fruttato;
sapore: secco, pieno, tipico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 12,0% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Erice» Chardonnay:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale min. 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Muller Thurgau:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico, aromatico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale min. 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Sauvignon:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: caratteristico;
sapore: secco, fruttato, armonico, morbido;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Ansonica o Insolia:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Grillo:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: intenso, delicato;
sapore: secco, fruttato, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Catarratto:
colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;
odore: delicato;
sapore: secco, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Erice» Moscato:
colore: giallo paglierino con riflessi dorati;
odore: aromatico caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l.

«Erice» Spumante Dolce:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: aromatico, caratteristico;
sapore: aromatico, armonico con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol., di cui almeno 6% effettivo;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;
zuccheri min.: secondo normative CE.

«Erice» Spumante Brut:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino;
odore: caratteristico con delicato sentore di lievito;
sapore: fresco con buona persistenza;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12% vol.;
acidità totale minima: 5,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l;
zuccheri massimo: 15 g/l.

«Erice»: Rosso:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Calabrese o Nero d'Avola:
colore: rosso rubino intenso;
odore: delicato, caratteristico;
sapore: secco, pieno, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Frappato:
colore: rubino più o meno intenso;
odore: caratteristico, gradevole;
sapore: secco, lievemente tannico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Perricone o Pignatello:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Cabernet Sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 13% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Erice» Merlot:
colore: rosso rubino intenso;
odore: caratteristico;
sapore: pieno, gradevole;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 13% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25 g/l.

«Erice» Syrah:
colore: rosso rubino;
odore: delicato, caratteristico, gradevole;
sapore: secco, piacevolmente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23 g/l.

«Erice»: Rosso Riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi aranciati;
odore: complesso, etereo, fine;
sapore: asciutto, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale min.: 13,5% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Erice» Passito:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolom. vol. totale minimo: 16% vol., di cui almeno il 12,50% vol. svolto ed il 3,50% vol. da svolgere;
acidità totale minima: 4.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Vendemmia tardiva Zibibbo:
colore: da paglierino a dorato;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol., di cui almeno il 12,50% vol., svolto ed il 3,50% vol., da svolgere;
acidità totale minima: 4.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

«Erice» Vendemmia tardiva - Sauvignon:
colore: da giallo paglierino ai dorato carico;
odore: caratteristico, persistente;
sapore: dolce, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16% vol., di cui almeno il 12,50% vol, svolto ed il 3,50% vol, da svolgere;
acidità totale minima: 4.0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Siciliana, modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto non riduttore minimo con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

7.1 *Qualificazioni.*

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e che non siano idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 *Annata.*

Nell'etichettatura dei vini «Erice» l'indicazione dell'annata di produzione dell'uve è obbligatoria per i tipi tranquilli.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 *Volumi nominali.*

I vini di cui all'art. 1 devono essere immessi al consumo in recipienti di volume nominale di 0,187 litro, 0,250 litro, 0,375 litro, 0,500 litro, 0,750 litro, 1,000 litro, 1,500 litro, 3 litri e 5 litri.

04A07917

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica al disciplinare del vino a denominazione di origine controllata «Casteller».

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio di tutela vini del Trentino in data 22 aprile 2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare del vino a denominazione di origine controllata «Casteller»;

Visto il parere della provincia autonoma di Trento del 15 aprile 2004, prot. n. 19311, espresso sulla domanda sopra citata, inoltrata dal Consorzio di tutela vini del Trentino a detta provincia autonoma in data 9 aprile 2004;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza. tenutasi a Trento l'8 luglio 2004, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Ha espresso, nella riunione del 15 luglio 2004, presente il funzionario della provincia autonoma di Trento, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo», e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

PROPOSTA DI DISCIPLINARIE DI PRODUZIONE
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CASTELLER»

Art. 1.

Ambito applicazione

La denominazione di origine controllata «Casteller» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Vitigni ammessi

La denominazione di origine controllata «Casteller» è riservata al vino ottenuto dalle uve provenienti dai vitigni aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

Merlot, minimo 50%,

Schiava grossa, Schiava gentile, Lambrusco a foglia frastagliata, Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente, per la differenza.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata del vino «Casteller», deve essere adeguata entro la quinta vendemmia compresa, a partire dalla data di pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

È consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica dei vigneti possa essere adeguata parzialmente purchè tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza del presente disciplinare di produzione i vigneti di cui sopra iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata del vino «Casteller», potranno usufruire della denominazione medesima.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, dì cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto a riportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio della provincia autonoma di Trento.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione delle uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Casteller», comprende il territorio amministrativo dei comuni dì Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Brentonico, Calavino, Calliano Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Isera, Lasino, Lavis, Lisignago, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave San Rocco, Nogaredo, Nomi, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roverè della Luna, Rovereto, San Michele all'Adige, Segonzano, Tenna, Tenno, Ton, Trambileno, Trento, Vezzano, Villalagarina, Volano, Zambana.

Art. 4.

Condizioni ambientali e resa

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Casteller» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo i vigneti ubicati in terreni con buona esposizione, pedecollinari, collinari e di piano, purché questi ultimi a tradizione viticola, con esclusione dei terreni situati oltre i 600 metri sopra il livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura. È tuttavia ammessa l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Casteller» è stabilita in 15 tonn per ettaro in coltura specializzata. Su detto limite, di resa di uva ad ettaro è ammessa una tolleranza massima del 20% non avente diritto alla denominazione di origine controllata. L'eventuale superamento del limite del 20% sopraindicato comporta la rinuncia alla denominazione di origine controllata per l'intera partita.

Il servizio vigilanza e promozione dell'attività agricola della provincia autonoma di Trento con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero delle politiche agricole e forestali ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

La resa delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. L'eventuale supero di resa, consentito nella misura massima del 5% non avrà diritto alla D.O.C.

Art. 5.

Zona di vinificazione e pratiche enologiche ammesse

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nel territorio della provincia di Trento.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Casteller» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,00% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

L'eventuale arricchimento, previsto dalle norme comunitarie e nazionali, è consentito utilizzando mosti concentrati rettificati e mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'albo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite.

Art. 6.

Caratteristiche vino al consumo

Il vino «Casteller» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino, più o meno intenso;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: asciutto, armonico e caratteristico;

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

È in facoltà del Ministro delle politiche agricole e forestali modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Etichettatura, designazione e presentazione

1 - *Qualificazioni.*

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Art. 8.

Confezionamento

Per i prodotti derivati dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Casteller», è consentita, in favore di altre denominazioni compatibili in base alla coincidenza territoriale e alla composizione varietale dei vigneti, la scelta vendemmiale prevista dall'art. 7 della legge n. 164. I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni prescelte a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Casteller» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti del presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

04A07913

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denomimazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo al riconoscimento della indicazione geografica tipica «Campania».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata, nel corso della riunione del 15 luglio 2004 la domanda, presentata contestualmente dalla regione Campania e dalle organizzazioni di categoria - Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura e Associazione Enologi della Campania, intesa ad ottenere il riconoscimento della indicazione geografica tipica «Campania»;

Visto, il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Campania;

Visti gli esiti dell'incontro tecnico tra Commissione regionale delegata per la Campania del Comitato nazionale tutela vini e i rappresentanti della filiera vitivinicola della Campania tenutasi in Napoli 2 luglio 2004 ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «CAMPANIA»
PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Campania», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Campania» è riservata ai seguenti vini:

a) bianchi, anche nelle tipologie frizzante e passito;

b) rossi, anche nelle tipologie frizzante, passito, novello e liquoroso;

c) rosati, anche nella tipologia frizzante, passito, novello e liquoroso.

I vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania.

La indicazione geografica tipica «Campania» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Aglianico, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato, Piedirosso, Primitivo, Sciascinoso è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, inclusi tra quelli idonei alla coltivazione per i rispettivi bacini viticoli e unità amministrative della regione Campania, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Campania» comprende l'intero territorio amministrativo della regione Campania.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata non deve essere superiore, per i vini ad indicazione geografica tipica «Campania» bianco, rosso e rosato, a tonnellate 14; con la specificazione del vitigno: a tonnellate 12 per i vini bianchi, e tonnellate 11 per i vini rossi.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Campania» devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% vol. per il bianco;

10,50% vol., per i rossi, rosati e tutte le tipologie con la specificazione del vitigno.

Nel caso di annate sfavorevoli, la regione Campania può autorizzare con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria, la riduzione di detti valori dello 0,5%.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva, in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino, ad eccezione della tipologia passito per la quale non deve essere superiore al 50%.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Campania», anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Campania» Aglianico, Piedirosso, Primitivo e Sciascinoso 12% vol.;

«Campania» Bianco, Rosso, Rosato, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco, Moscato 11,5% vol.;

«Campania» Amabile 11,50% vol.;

«Campania» Frizzante 11,00% vol.;

«Campania» Novello 11,50% vol.;

«Campania» Passito 11,50 % vol.

Art. 7.

È consentito l'uso di indicazioni aggiuntive che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore

Ai sensi dell'art. 7 punto 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Campania» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica «Campania», abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

04A07911

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Frascati».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata, nel corso della riunione del 15 luglio 2004 la domanda, presentata dal «Consorzio tutela doc Frascati» intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Frascati»;

Visto, il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Lazio;

Visti gli esiti della pubblica audizione tenutasi in Frascati il 15 giugno 2004, ha espresso parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione dei vini in questione redatto secondo il testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di riconoscimento, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRASCATI».

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Frascati», anche nelle tipologie «superiore» e «spumante», è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Frascati» può essere accompagnata dalla menzione tradizionale «Cannellino» purché risponda alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», anche nelle tipologie «spumante» e «superiore», deve essere ottenuto dalle uve dei vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

di Malvasia bianca di Candia 50%, Trebbiano Toscano 10-20%, Malvasia del Lazio (puntinata) 20-40%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, anche le uve della varietà di vitigni Greco, Trebbiano giallo, Bellone e Bombino bianco, fino ad un massimo del 30%; in tale ambito le altre varietà di vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati dalla regione Lazio per la provincia di Roma, presenti nei vigneti, possono concorrere fino ad un massimo del 15%.

Sono esclusi altri vitigni aromatici.

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Frascati», deve essere adeguata, entro la decima vendemmia compresa, a partire dalla data pubblicazione del presente disciplinare di produzione.

È consentito che, in ambito aziendale, la base ampelografica possa essere adeguata parzialmente purché tale adeguamento sia finalizzato al raggiungimento di quella stabilita dal presente disciplinare di produzione.

Sino alla scadenza del presente disciplinare di produzione i vigneti di cui sopra, iscritti a titolo transitorio all'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata dei vini «Frascati», potranno usufruire della denominazione medesima.

Allo scadere del predetto periodo transitorio i vigneti, di cui al comma precedente, saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 1 del presente disciplinare di produzione dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato agricoltura della regione Lazio.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve del vino Frascati comprende il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 2 maggio 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 13 giugno 1933, nonché i territori per i quali sono state annualmente rilevate le condizioni previste al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale zona comprende per intero il territorio amministrativo, dei comuni di Frascati, Grottaferrata, Monteporzio Catone, ed in parte quelli di Roma e Montecompatri.

Tale zona è cosi delimitata:

sulla via Casilina, appena superato il km 21 al ponte di Pantano, il limite segue in direzione sud-est il fosso Valpignola sino ad incontrare il confine comunale tra Roma e Montecompatri per proseguire lungo questi in direzione sud-est fino ad incontrare, in località Marmorelle, quello dell'isola amministrativa del comune di Colonna.

Prosegue quindi verso sud lungo il confine tra Roma e Colonna prima, Roma e Montecompatri poi ed in prossimità della fontana del Piscaro segue nuovamente per breve tratto verso sud il confine a Colonna-Frascati in prossimità del km 6,200. Segue quindi tale strada in direzione sud-ovest fino al km 4,300 circa, dove incrocia il confine comunale di Monteporzio Catone (località Pallotta); segue quindi verso sud per proseguire poi nella stessa direzione lungo quello tra Montecompatri e Grottaferrata, sino a raggiungere il confine di Rocca di Papa in prossimità del C. dei Guardiani; da qui prosegue verso ovest lungo il confine tra Grottaferrata e Rocca di Papa, fino ad incontrare quello del comune di Marino; segue quindi verso ovest e poi verso nordovest il confine tra Grottaferrata e Marino ed all'altezza di Colle dell'Asino prosegue verso nord-ovest per il confine tra Roma e Ciampino, raggiungendo il km 2 sulla via Anagnina.

Dal km 2 sulla via Anagnina segue una retta immaginaria verso nord-est che raggiunge il km 12,800 della via Tuscolana (s.s. n. 215), segue quindi la via Tuscolana verso sud-est e a Ponte Linari prosegue versd nord per la strada di Tor Vergata fino a raggiungere la via Casilina (s.s. n. 6) in prossimità di Torre Nuova. Seguendo quindi la via Casilina verso est giunge, appena superato il km 21 al ponte di Pantano da dove è iniziata la delimitazione.

Alla zona di produzione delle uve sopra descritta va ad aggiungersi quella dell'isola amministrativa del comune di Grottaferrata sita a nord-est del km 2 della via dei Laghi (s.s. n. 217) e compresa tra i confini di Rocca di Papa, Marino e Castel Gandolfo.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve del vino derivato, le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti i cui terreni di origine vulcanica siano ricchi di potassio di fosforo, di microelementi, poveri di azoto e di calcio, sciolti permeabili, asciutti, ma non aridi.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Per i nuovi impianti, il numero minimo di ceppi è fissato in 3.000 per ettaro, non sono ammessi impianti a tendone e/o pergola.

La produzione di uva ammessa per il vino «Frascati» e «Frascati» spumante non deve essere superiore a t 14 e a t 13 per le tipologie «superiore», e cannellino per ettaro di coltura specializzata.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata ai limiti di cui sopra, purché quella globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non dovrà essere superiore al 70%.

Qualora la resa uva vino superi il limite sopra riportato l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata.

La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate e il «Consorzio tutela doc Frascati» di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto conto delle condizioni ambientali di coltivazione, può stabilire un limite massimo di produzione e/o di utilizzazione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare dandone immediata comunicazione al Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle esigenze locali collegate all'urbanizzazione del territorio ed a salvaguardia delle locali tradizioni esistenti, è consentita altresì la vinificazione in parte del comune di Montecompatri nel comprensorio appresso delimitato:

partendo dal confine tra Montecompatri e Monteporzio Catone alla q. 300, in prossimità del fontanile sito in località Pallotta sulla strada Frascati-Colonna al km 4,300 circa, il limite segue verso sud tale confine per breve tratto (350 metri circa), per prendere poi la strada comunale che in direzione sud est, dopo aver costeggiato M. Doddo ad ovest ed attraverso viale Antonino risale raggiungendo ad ovest il centro urbano di Montecompatri, lo costeggia nella parte a sud, includendo così nella delimitazione, fino ad incrociare la strada comunale che in uscita raggiunge la s.s. Maremmana 30 e poi lungo quest'ultima, prima in direzione sud-est e poi nord-est raggiunge la strada per Fontana Cannetaccia, in prossimità del km 3,500. Prosegue poi per quest'ultima strada in direzione ovest e poi nord-ovest lungo quelle che costeggiano a nord est le località Olivello e Pedicata, sino a raggiungere Fontana Laura (q 344). Da Fontana Laura segue questo verso ovest una retta immaginaria, tesa tra la q. 344 e la q. 461 (M. Doddo), fino ad incrociare la strada per C. Brandolini: prosegue poi su tale strada verso nord ed a C. Mazzini piega verso ovest per raggiungere la via Colonna (Frascati-Colonna) in prossimità del km 4,350 e proseguire quindi nella stessa direzione sulla medesima fino a q. 300 da dove è iniziata la delimitazione.

Le operazioni d'imbottigliamento dei vini della denominazione d'origine controllata «Frascati» devono essere effettuate nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare.

Tuttavia, tenuto conto delle particolari condizioni di tradizionalità, tali operazioni sono consentite - previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni d'origine delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e previa istruttoria da parte della regione Lazio - in cantine ubicate nell'ambito dell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi, in tutto o in parte, nella zona di produzione della denominazione d'origine controllata Castelli Romani, a condizione che dimostrino di aver effettuato le suddette operazioni da almeno cinque anni continuativamente a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Detta zona comprende: in provincia di Roma, gli interi territori amministrativi dei seguenti comuni: Albano Laziale, Ariccia, Castel Gandolfo, Ciampino, Colonna, Frascati, Genzano di Roma, Grottaferrata, Lanuvio, Lariano, Marino, Monte Porzio Catone, Nemi, Rocca di papa, Rocca Priora, Velletri, Zagarolo e San Cesareo e parte dei territori amministrativi dei seguenti comuni: Ardea, Artena, Montecompatri, Pomezia e Roma ed, in provincia di Latina, l'intero territorio amministrativo del comune di Cori e parte dei territori amministrativi dei comuni di Cisterna di Latina e Aprilia.

La delimitazione della zona stessa viene di seguito descritta: partendo in senso antiorario, in comune di Roma dall'incrocio della via Casilina con il G.R.A., segue in direzione sud-ovest il percorso di quest'ultimo sino all'incrocio con la via Laurentina, deviando verso sud segue la via Laurentina sino al punto di incrocio (km 28,500 circa) di quest'ultima con la s.s. n. 148 Pontina in comune di Ardea e prosegue verso sud-est costeggiando la medesima sino al punto d'incrocio con la via Nettunense dal quale, seguendo la stessa via Nettunense, in direzione nord raggiunge il confine provinciale Roma-Latina che segue verso sud sino a ponte Guardapassi in comune di Aprilia.

La linea di demarcazione segue tale confine verso sud sino ad incrociare il Fosso Leschione che percorre verso sud fino alla confluenza con il Fosso di Carano risalendo verso est sino al confine della provincia di Roma e Latina.

Continua in direttrice est lungo il confine provinciale sino a raggiungere il fosso della Crocetta, segue verso sud lungo la strada provinciale che costeggia il sopracitato fosso e lungo la stessa scavalca la s.s. 148, circoscrive il perimetro dell'impianto enologico Co.Pro.Vi. e a ritroso rifacendo lo steso percorso si ricongiunge alla Crocetta con il confine provinciale. Continua verso est fino a raggiungere la ferrovia Roma-Napoli in località Colle dei Marchigiani in comune di Cisterna di Latina e prosegue lungo la stessa direzione sud est fino all'incrocio con il fosso di Cisterna.

Risale lungo il fosso di Cisterna in direzione nord sino all'incrocio con la strada Cisterna-Cori, segue tale strada in direzione nord-est sino all'incrocio con il confine comunale di Cori in località Ponte Teppia dal quale, proseguendo lungo il confine del territorio del comune di Cori, dapprima in direzione sud, poi sud-est, quindi verso nord e nord-ovest raggiunge il confine provinciale in prossimità della

strada Giulianello-Artena. Segue il confine provinciale in direzione ovest sino a raggiungere il confine tra i comuni di Artena e Lariano nei pressi della Fontana Mastrangelo. Prosegue poi, lungo i confini comunali di Lariano, Rocca di Papa, Rocca Priora sino alla località Colle di Fuori.

Prosegue quindi, verso nord sulla strada valle dei Gocchi, dalla quale prosegue, lungo il confine del territorio comunale di Zagarolo, dapprima in direzione nord-est, poi in direzione nord-ovest, quindi in località Corzanello, in direzione sud sino alla località Casella. Di tale località lascia il confine del comune di Zagarolo per discendere verso sud-ovest sulla via dell'Acquafelice sino al ponte di Pantano dove si raccorda con la via Casilina in direzione Roma sino ad incrociare il G.R.A.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Frascati», devono assicurare al medesimo un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10,5%.

Tuttavia, solo in annate eccezionalmente sfavorevoli, su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentito il parere tecnico dell'assessorato all'agricoltura della regione Lazio, tale titolo alcolometrico volumico naturale minimo potrà essere ridotto al 10%.

Le uve destinate alla produzione della tipologia di vino «Frascati» superiore devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11% e devono essere oggetto di denuncia separata.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio della provincia di Roma.

Le uve destinate alla produzione del tipo «Spumante» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale di 10% e devono essere oggetto di rivendicazione separata.

Tali uve non potranno essere in alcun caso destinate alla produzione delle altre tipologie della denominazione di origine controllata «Frascati».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche leali e costanti atte a conferire al vino le proprie caratteristiche.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Frascati», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, «secco», «amabile» o «abboccato»;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 gl;

estratto non riduttore minimo: 15 gl.

Il vino «Frascati» superiore, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno intenso;

odore: vinoso, con profumo caratteristico delicato;

sapore: sapido, morbido, fine, vellutato, «secco»

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 gl;

estratto non riduttore minimo: 15 gl.

Il vino «Frascati» cannellino dovrà essere ottenuto da uve raccolte tardivamente e all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino intenso con riflessi dorati;

odore: caratteristico che ricorda la frutta matura;

sapore: tipico, sapido, dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 12,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 gl;

estratto non riduttore minimo: 15 gl.

Il vino «Frascati» Spumante all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: paglierino chiaro, limpido;

odore: fine, caratteristico;

sapore: armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;

estratto non riduttore minimo: 15 gl;

acidità totale minima: 5,5 gl.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, tipiche dei vini, anche su proposta delle categorie interessate, di modificare con proprio decreto i limiti minimi relativi all'acidità e all'estratto non riduttore minimo.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Frascati» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «riserva» e simili.

Le qualificazioni «secco», «abboccato» o «amabile», sono obbligatorie per le tipologie «tranquillo».

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» può figurare l'annata di produzione delle uve.

Tale indicazione è tuttavia obbligatoria per la tipologia «Superiore».

Art. 8.

I contenitori, esclusivamente in vetro, in cui viene confezionato il vino a denominazione di origine controllata «Frascati» per la commercializzazione, debbono essere di capacità consentita dalle vigenti leggi e comunque compresi tra 187 cc e 1500 cc, chiuse con tappo di sughero o materiale inerte ammesso dalla normativa comunitaria e nazionale vigente.

È ammesso l'uso del tappo a vite esclusivamente per i recipienti di vetro di capacità compresa tra 187 cc e 250 cc.

Non è consentito l'imbottigliamento in recipienti di capacità superiore a 1500 cc.

È consentito l'uso del fiasco di paglia o similpaglia con capacità fino a 1500 cc, chiuso con tappo di sughero o materiale inerte.

Le bottiglie, conformi alle norme vigenti di legge, debbono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consone ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

04A07912

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro»

Estratto decreto n. 338 del 26 luglio 2004

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune SODIO CLORURO, con le caratteristiche di cui al Formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 10 ml, «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 20 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE);

confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 030902504\G (in base 10), 0XH278 (in base 32);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale:

B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte);

B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 10 ml;

principio attivo: sodio cloruro 1,17 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 10 ml.

Confezione: «2 meq/ml 2 meq/ml concentrato per soluzione per infusione» 20 fiale da 20 ml;

A.I.C. n. 030902516\G (in base 10), 0XH27N (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione;

validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione;

produttore e controllore finale:

B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Berlino (Germania), Mistelweg 2 (tutte);

B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 10 ml;

principio attivo: sodio cloruro 1,17 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 10 ml.

Indicazioni terapeutiche: nella terapia degli stati patologici in cui è necessario reintegrare l'osmolarità fornendo ioni sodio e cloro.

Decorrenza decreto-legge efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A08026

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanate»

Estratto decreto n. 299 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Alpha Therapeutic Europe LTD, con sede in C/O Baker & McKenzie - New Bridge Street, 100, EC4V 6JA - Londra, Gran Bretagna.

Medicinale: ALPHANATE.

Confezioni:

A.I.C. n. 033077013 - «250 U.I. polvere e solv. per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solv. 5 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro;

A.I.C. n. 033077025 - «500 U.l. polvere e solv. per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere +1 flacone di solv. 5 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-5 ml + microfiltro;

A.I.C. n. 033077037 - «1000 U.l. polvere e solv. per soluzione per infusione» 1 flacone di polvere + 1 flacone di solv. 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + 1 ago-microfiltro;

A.I.C. n. 033077049 - «1500 U.I. polvere e solv. per soluzione per infusione + 1 flacone di polvere + 1 flacone di solv. 5 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro;

A.I.C. n. 033077052 - «250 U.l. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita 4,6 ml (sospesa);

A.I.C. n. 033077064 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita 4,6 ml (sospesa);

A.I.C. 033077076 - «1000 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 siringa preriempita 4,6 ml (sospesa).

È ora trasferita alla società: Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in piazza Meda, 3, Milano, con codice fiscale 13182750151.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07949

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alphanine»

Estratto decreto n. 300 del 21 giugno 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale ad ora fino registrato a nome della società Alpha Therapeutic Europe LTD, con sede in C/O Baker & McKenzie - New Bridge Street, 100, EC4V 6JA - Londra, Gran Bretagna.

Medicinale: ALPHANINE.

Confezioni:

A.I.C. n. 029250014 - «1500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro;

A.I.C. n. 029250026 - «500 U.l. soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala siringa 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029250038 - «1000 U.l. soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 fiala siringa 5 ml (sospesa);

A.I.C. n. 029250040 - «500 U.I. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solvente 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro;

A.I.C. n. 029250053 - «1000 U.l. polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere + 1 flacone solv 10 ml + siringa + 1 ago a doppia punta + ago-microfiltro.

È ora trasferita alla società: Alpha Therapeutic Italia S.p.a., con sede in piazza Meda, 3, Milano, con codice fiscale 13182750151.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07950

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eptavis»

Estratto decreto 336 del 26 luglio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società centro sperimentale del latte S.p.a., con sede in via Vallazze n. 87, Milano, con codice fiscale 00886520154.

Medicinale EPTAVIS

Confezioni:

A.I.C. n. 029419013 - «1g granulato per sospensione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 029419025 - 250 mg capsule rigide» 20 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 029419037 - «250 mg granulato per sospensione orale» 10 bustine.

È ora trasferita alla società:

Sigma-Tau industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede in viale Shakespeare, 47, Roma, con codice fiscale n. 00410650584.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Limican»

Estratto decreto 337 del 26 luglio 2004

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Sanofi-Synthelabo S.p.a., con sede in via Messina n. 38, Milano, con codice fiscale 06685100155.

Medicinale LIMCAN

Confezioni:

A.I.C. n. 025575010 - «50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 025575034 - «50 mg/2ml soluzione iniettabile» 6 fiale 2 ml.

È ora trasferita alla società:

Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA., con sede in Rua Dos Murcas n. 88, Funchal - Madeira, Portogallo.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A07952

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isiven V.I.».

Estratto provvedimento 751 del 20 luglio 2004

Medicinale: ISIVEN V.I.

Titolare A.I.C.: Kebrion S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Barga - Lucca, Località ai Conti - frazione Castel Vecchio Pascoli, c.a.p. 55020, Italia, codice fiscale 01779530466.

Variazione A.I.C.: Adeguamento agli standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026938050 - «500mg/10ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere 500 mg+1 flacone solvente 10 ml varia a: «500 mg/10ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 500 mg+1 flacone solvente 10 ml;

A.I.C. n. 026938062 - «1g/20ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere 1g+1 flacone solvente 20 ml varia a: «1g/20ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 1g+1 flacone solvente 20 ml;

A.I.C. n. 026938074 - «2,5g/50ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa 1 flacone polvere 2,5g+1 flacone solvente 50ml varia a: «2,5g/50ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 2,5g+1 flacone solvente 50ml;

A.I.C. n. 026938086 - «5g/100ml polvere e solvente per soluzione per infusione endovenosa» 1 flacone polvere 5g+1 flacone solvente 100ml varia a: «5g/100ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone polvere 5g+1 flacone solvente 100ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

04A07953

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Scioglimento della società cooperativa «Agricola montagna piacentina a r.l.», in Mareto di Farini

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della Società cooperativa «Agricola Montagna Piacentina soc. coop. a r.l.» in posizione 913/220081, con sede in località Mareto di Farmi (Piacenza) - (costituita per rogito notaio dott. Mario Ferrerio in data 9 maggio 1986 - Rep. 51581) che - dagli accertamenti effettuati - risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545/17 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore ai sensi decreti ministeriali 17 luglio 2003.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A07592

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di organismi alla So.C.I.C. S.r.l., in Roma

Con decreto ministeriale del direttore generale della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462 e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 23 giugno 2004 il seguente organismo:

1) So.C.I.C. S.r.l. - Via Foiano della Chiana n. 23 - Roma - è abilitata per gli impianti:

installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentari fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

04A07730

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione dello statuto del Consorzio interuniversitario per l'Alta formazione in matematica, in Sesto Fiorentino.

Con decreto ministeriale 13 luglio 2004, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Consorzio interuniversitario per l'Alta formazione in matematica con sede in Sesto Fiorentino (Firenze) e ne è stato approvato lo statuto.

04A07594

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE BRENTA-BACCHIGLIONE

Correzione di una cartografia allegata al «progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)».

Si rende noto che con decreto segretariale n. 21 in data 8 luglio 2004, è stata corretta la tav. n. 19 del «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

L'aggiornamento, che costituisce variante al P.A.I.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla provincia di Treviso e al comune di Mansué (Treviso) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Treviso.

04A07550

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato, hanno cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso e sono state cancellate dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni deformati
145 BS	Giollaro S.r.l.	Verolanuova	3

Ai sensi dell'art. 29, comma 6 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco di ciascuna indicato hanno presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Brescia:

Marchio	Impresa	Sede	Punzoni smarriti
55 BS	Inverardi Mario	Brescia	1
140 BS	Mittoni Maria Antonietta	Desenzano D/G	3

04A07633

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401185/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 0,77